SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148º — Numero 19

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 24 gennaio 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 30 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2007. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 gennaio 2007 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 25 febbraio 2007.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2007 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

Si comunica, altresì, che a decorrere dal 1° gennaio 2007, è istituita la quinta serie speciale della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, destinata alla pubblicazione di avvisi e bandi di gara aventi ad oggetto contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

La nuova serie della «*Gazzetta Ufficiale*» sarà edita il lunedì, il mercoledì ed il venerdì.

Le rimanenti inserzioni continueranno ad essere pubblicate nella Parte Seconda che sarà edita il martedì, il giovedì e il sabato.

Gli abbonati per il 2007 riceveranno entrambe le serie di fascicoli.

SOMMARIO

Autorità per l'energia elettrica e il gas

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 16

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 15 gennaio 2007.

Integrazione della certificazione dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati CUD 2007 e delle relative istruzioni, in conformità alla legge 27 dicembre 2006, n. 296.

07A00469

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 novembre 2006.

Ripartizione della quota dell'otto per mille per l'anno 2006.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, il quale dispone che, a decorrere dall'anno finanziario 1990, una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale e di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa Cattolica;

Visto l'art. 48 della predetta legge n. 222 del 1985, in base al quale le quote di cui al citato art. 47, secondo comma, sono utilizzate dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione dei beni culturali;

Visto l'art. 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, secondo cui, ai fini dell'attuazione dell'art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono stabiliti con regolamento i criteri e le procedure per l'utilizzazione dello stanziamento del capitolo 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, con il quale è stato emanato il regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250, che reca modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, recante «Modifiche ed integrazioni alle modalità di presentazione delle domande di contributo per l'otto per mille statale»;

Visto l'art. 2, comma 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il quale dispone che l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è ridotta di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2004;

Visto l'art. 1-*quater*, comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 3 dicembre 2004, n. 291, il quale dispone che l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è ridotta di 5 milioni di euro a decorrere dal 2006;

Tenuto conto che, per l'anno 2006, lo stanziamento del fondo della quota dell'otto per mille, iscritto sul capitolo 2780 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è pari a euro 4.719.586,80;

Rilevato che risultano pervenute n. 1.601 domande;

Considerato che, a norma dell'art. 5, comma 1, del regolamento citato, le domande devono pervenire entro il 15 marzo di ogni anno e che, pertanto, sono da escludere le domande di cui all'allegato elenco n. 1, che risultano pervenute oltre il termine del 15 marzo 2006;

Tenuto conto che possono accedere alla suddetta ripartizione i soggetti richiedenti, diversi dalle pubbliche amministrazioni, che abbiano i requisiti di cui all'art. 3, comma 2, e che, pertanto, sono da escludere le domande di cui all'allegato elenco n. 2;

Considerato, inoltre, che non sono state ammesse all'ulteriore fase istruttoria le domande che non presentano le condizioni necessarie ai fini di quanto previsto all'art. 2, di cui all'allegato elenco n. 3;

Considerato, altresì che, a norma dell'art. 3, comma 1, del regolamento citato, possono accedere alla ripartizione dello stanziamento le pubbliche amministrazioni nonché le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati, con esclusione del fine di lucro e che, pertanto, sono da escludere le domande di cui all'allegato elenco n. 4;

Viste, infine, le valutazioni sfavorevoli espresse dalle amministrazioni competenti e dal Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene la riconducibilità del progetto alle fattispecie di cui all'art. 2 del regolamento citato, ovvero la relazione tecnica di cui all'art. 6 dello stesso regolamento, per gli interventi di cui all'allegato elenco n. 5;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio, in data 20 luglio 2000, che detta criteri di esame e selezione delle istanze di contributo, anche al fine di tenere conto delle osservazioni formulate nei pareri espressi dalle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sugli schemi di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di ripartizione per gli anni 1998 e 1999, in quanto riconducibili alla normativa esistente e ai principi generali dell'azione amministrativa;

Considerato che, secondo l'art. 2, comma 1, del regolamento citato, sono ammessi alla ripartizione della quota dell'otto per mille gli interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione di beni culturali;

Rilevato che l'esiguità dei fondi stanziati per l'anno 2006, a fronte dei finanziamenti richiesti, impone un'attenta valutazione delle tipologie di intervento da ammettere ai benefici previsti dalla legge 20 maggio 1985, n. 222, in quanto non consente l'ammissione al contributo degli interventi, pur valutati altamente meritevoli, di tutte le tipologie previste dalla legge medesima;

Tenuto conto che l'aiuto ai Paesi in via di sviluppo è una priorità di politica estera dell'Italia, che ha anche sottoscritto al Consiglio europeo di Barcellona del marzo 2002 l'obiettivo di incrementare il volume di aiuto pubblico allo sviluppo;

Ritenuto, pertanto, in conformità a quanto premesso, di procedere all'individuazione di quei progetti che presentano una significativa valenza sociale, nell'ambito della tipologia di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento, riguardante la realizzazione di interventi che perseguono significativamente l'interesse dell'autosufficienza alimentare dei Paesi in via di sviluppo, nonché della qualificazione di personale endogeno da destinare a compiti di contrasto delle situazioni di sottosviluppo e denutrizione che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni ivi residenti;

Considerato che, per quanto riguarda gli interventi per fame nel mondo, le domande di seguito riportate riguardano la realizzazione di interventi che perseguono significativamente l'interesse dell'autosufficienza alimentare dei Paesi in via di sviluppo nonché della qualificazione di personale endogeno da destinare a compiti di contrasto delle situazioni di sottosviluppo e denutrizione che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni ivi residenti, e che esulano, effettivamente, dall'attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti e non sono, per tale ragione, compresi nella programmazione e nella relativa destinazione delle risorse finanziarie e che le stesse appaiono funzionali all'iniziativa;

Ritenuto, pertanto, in conformità a quanto premesso di procedere all'individuazione di quei progetti che presentano una considerevole valenza sociale, nell'ambito della tipologia di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento;

Visto l'art. 3 della legge delega del 7 aprile 2003, n. 80, di riforma del sistema fiscale statale, che prevede la trasformazione dell'IRPEF in IRE, così come confermato dalla legge del 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005);

Visto il parere espresso dalla competente commissione della Camera dei Deputati;

Visto il parere espresso dalla competente commissione del Senato della Repubblica;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2006, la quota di euro 4.719.586,80 dello stanziamento di cui all'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, è destinata a far fronte agli interventi relativi alla tipologia fame nel mondo, di seguito indicati:

ASIA ONLUS – ASSOCIAZIONE PER LA SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE IN ASIA – ROMA
Realizzazione di una iniziativa di emergenza per la lotta alla fame, il miglioramento delle condizioni igienico sanitarie e lo sviluppo della scolarizzazione primaria delle bambine e dei bambini della contea di Tsogchen, prefettura di Ngari, Regione Autonoma Tibetana (Cina)............ € 336.890,00

ASSOCIAZIONE CHIAMA L'AFRICA ONLUS – FANO (PESARO URBINO)
Realizzazione del progetto "Rainbowproject – chiama l'Africa" per il sostentamento alimentare delle popolazioni locali nelle città di Ndola e Kitwe in Zambia.. € 105.482,00

ASSOCIAZIONE LUMBELUMBE – ONLUS – ROMA
Realizzazione del progetto "La casa delle api" diretto al rafforzamento dell'autosufficienza alimentare nel villaggio di Cangumbe, provincia del Moxico – capitale Luena (Angola).. € 440.430,00

ASSOCIAZIONE PERSONE COME NOI – ONLUS – CASTELLETTO BUSCA (CUNEO)
Realizzazione di un programma di sostegno all'autosufficienza alimentare nel territorio n. 17 dello Stato di Bahia in Brasile.. € 261.722,00

ASSOCIAZIONE PERSONE COME NOI – ONLUS – CASTELLETTO BUSCA (CUNEO)
Programma di sicurezza alimentare in Sri Lanka.................................... € 173.250,00

ASSOCIAZIONE VOLONTARI DOKITA – ONG – ROMA
Realizzazione di un progetto di recupero psico-fisico-sociale di bambini a rischio finalizzato alla lotta alla fame nei minori nella città di Yaoundé (Camerun).. € 195.400,00

A.V.I. – ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO INSIEME – ONLUS – MONTEBELLUNA (TREVISO)
Realizzazione del progetto "Emergenza fame in Tharaka" in Kenya............ € 119.475,00

AVSI – ASSOCIAZIONE VOLONTARI PER IL SERVIZIO INTERNAZIONALE – CESENA (FORLI' CESENA)
Intervento a sostegno della sicurezza alimentare nelle province di Kayanza e Ngozi (Burundi).. € 390.570,00

CARITAS DIOCESANA DI PRATO
Realizzazione di una iniziativa finalizzata alla promozione della sicurezza alimentare nella regione di Gash – Barka in Eritrea.............................. € 412.280,00

CEFA ONLUS – COMITATO EUROPEO PER LA FORMAZIONE E L'AGRICOLTURA – BOLOGNA
Realizzazione di un centro per l'infanzia e per la formazione professionale a Merka, nella regione del Basso Shabelle (Somalia)............................... € 58.000,00

CESVI – COOPERAZIONE E SVILUPPO – ONLUS – ROMA
Realizzazione dell'iniziativa di sviluppo comunitario per il miglioramento delle condizioni sanitarie e nutrizionali dei bambini delle aree rurali nella provincia di Kampong Chhnang in Cambogia.................................... € 119.400,00

CEVI – CENTRO DI VOLONTARIATO INTERNAZIONALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO – UDINE
Realizzazione del progetto denominato "Friuli-Jequitinhonha" finalizzato al miglioramento delle condizioni di vita dei piccoli produttori della regione dell'Alto Jequitinhonha, nello Stato del Minas Gerais (Brasile).................. € 22.560,00

CISP – COMITATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO DEI POPOLI – ROMA
Realizzazione di una iniziativa per la lotta alla fame e sicurezza alimentare nell'Etiopia orientale.. € 183.200,00

CISP – COMITATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO DEI POPOLI – ROMA
Realizzazione di una iniziativa volta all'incremento della produzione di cibo e miglioramento delle condizioni di vita della popolazione rurale in Sud Sudan.. € 138.254,00

CISV – COMUNITA' IMPEGNO SERVIZIO VOLONTARIATO – ONLUS – TORINO
Realizzazione di una iniziativa finalizzata al sostegno ai produttori rurali e alla microfinanza nel comune di Kewa nella Repubblica del Mali.. € 24.790,00

COMUNITA' MONTANA ALTA VALMARECCHIA – ZONA "A" – NOVAFELTRIA (PESARO URBINO)
Realizzazione del progetto "We for Mozambico" attraverso la costruzione di due pozzi per l'implementazione dell'autosufficienza alimentare nella zona di Mueria – distretto di Nacala, provincia di Nampula nel Mozambico del Nord.. € 83.300,00

COMUNITA' MONTANA DEL MONTEFELTRO – CARPEGNA (PESARO URBINO)
Realizzazione del progetto "Uganda in attesa della pace" finalizzato all'implementazione dell'autosufficienza alimentare a Lira, Kitgum, Kalongo e Patongo nell'Uganda del Nord.. € 232.800,00

COOPI – COOPERAZIONE INTERNAZIONALE – ROMA
Realizzazione di un centro di formazione sulle Ande Boliviane Kami in Bolivia.. € 156.115,00

COSPE – COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO DEI PAESI EMERGENTI – FIRENZE
Realizzazione del progetto "Una battaglia contro la fame" nel dipartimento di Leon in Nicaragua.. € 156.752,00

COSPE – COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO DEI PAESI EMERGENTI – FIRENZE Rafforzamento dell'autosufficienza alimentare nella comunità di Ngolowindo (Repubblica di Malawi)..	€ 82.782,00
FOCSIV – VOLONTARI NEL MONDO – ROMA Realizzazione dell'iniziativa "Lisanga" sistema decentrato di valorizzazione solidale della filiera agroalimentare nel territorio urbano e peri-urbano sud di Kinshasa (Repubblica Democratica del Congo)..	€ 506.694,80
ICU – ISTITUTO PER LA COOPERAZIONE UNIVERSITARIA – ONLUS – ROMA Realizzazione di un programma di nutrizione e salute a favore di famiglie in situazione di estrema povertà nel distretto di Pichanaki, Chanchamayo in Perù	€ 91.270,00
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO CASA DI MAMRE – PISTOIA Realizzazione della costruzione di due scuole nei quartieri di Nijru e Malisaba a Nairobi in Kenya..	€ 85.112,00
R.T.M. – REGGIO TERZO MONDO – REGGIO EMILIA Realizzazione dell'iniziativa di sicurezza alimentare nella regione degli Antaimoro (Madagascar)..	€ 67.558,00
V.I.D.E.S. – VOLONTARIATO INTERNAZIONALE DONNA EDUCAZIONE SVILUPPO – ROMA Realizzazione del progetto "Emergenza fame in sud Sudan"......................	€ 275.500,00
TOTALE	**€ 4.719.586,80**

Art. 2.

Alla spesa relativa agli interventi di cui all'art. 1, si farà fronte con l'assegnazione di euro 4.719.586,80 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 2780 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2006.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2006

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2006
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 351

AVVERTENZA:

Gli elenchi relativi ai progetti ammessi ma non inclusi nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 2006, riguardante la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF per l'anno 2006, nonché quelli dichiarati inammissibili saranno pubblicati sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri: http://www.governo.it/Presidenza/DICA/ottopermille/aggiornamento/ripartizione.html

07A00547

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 9 gennaio 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Jocher Evi, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Jocher Evi, nata a Bressanone (Italia) il 21 febbraio 1978, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento dei titoli professionali di «Gesundheitspsychologin» e di «Klinische Psychologin» conseguiti in Austria nel 2006 — come attestato dal Ministero per la salute e le donne austriaco — ai fini dell'accesso all'albo degli psicologi, sez. A e dell'esercizio in Italia della omonima professione;

Rilevato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Magistra der Naturwissenschaflen» conseguito presso la «Leopold-Franzens-Universitat Innsbruck» e rilasciato in data 13 dicembre 2004, dichiarato, altresì, equipollente alla laurea italiana in Psicologia - Indirizzo: psicologia clinica e di comunità, con decreto, rilasciato dalla «Libera Università di Bolzano» datato 1° giugno 2005;

Rilevato che la sig.ra Jocher risulta iscritta all'all'Albo degli psicologi clinici e all'Albo degli psicologi di comunità tenuti dal sopra nominato Ministero Federale dal 16 febraio 2006;

Rilevato che la richiedente documenta attività di formazione ed attività professionale;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 21 novembre 2006;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della attività di psicologo, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Jocher Evi, nata a Bressanone (Italia) il 21 febbraio 1978, cittadina italiana, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli psicologi, sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 9 gennaio 2007

Il direttore generale: PAPA

07A00395

DECRETO 9 gennaio 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Menel Lemos Giselle Terenzinha, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionàli di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modifiche, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni. nonché dlla disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Menel Lemos Giselle Terenzinha, nata a Porto Uniao - Santa Catarina (Brasile) il 28 gennaio 1965, cittadina italiana, diretta ad

ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del proprio titolo accademico-professionale di «Engenheiro Civil» conseguito in Brasile, come attestato dal «Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Santa Caterina» cui la richiedente è iscritta dal 24 marzo 2006, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri, sezione A, settore civile ambientale e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico quinquennale «Graduacao em Engenharia Civil» presso l'«Universidade Federal de Alagos» in data 8 luglio 1988 e rilasciato dal «Ministèrio da Educacao» brasiliano in data 5 agosto 1988;

Preso atto che la sig.ra Menel Lemos ha, altresì, conseguito il titolo accademico «Laurea in ingegneria per l'ambiente e il terriritorio» presso l'Università degli studi di Trento in data 10 aprile .2001;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 26 ottobre 2006;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria espresso nella seduta di cui sopra;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere e l'iscrizione all'albo nella sezione A, settore civile ambientale, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Menel Lemos Giselle Terenzinha, nata a Porto Uniao - Santa Catarina (Brasile) il 28 gennaio 1965, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A, settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 9 gennaio 2007

Il direttore generale: PAPA

07A00396

DECRETO 9 gennaio 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Bustos Lorenzo Maria Reyes Elena, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle gualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191 che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza della sig.ra Bustos Lorenzo Maria Reyes Elena, nata il 20 giugno 1966 a Beverwijk (Olanda), cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «abogado» rilasciato dall'«Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Madrid» (Spagna) cui è iscritta dal 2 agosto 2006 ai fini dell'iscrizione all'albo degli avvocati e dell'esercizio della omonima professione in Italia;

Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Licenciado en Derecho» rilasciato l'11 ottobre 1990 dall'Universidad de Valladolid;

Considerato che comunque permangono alcune diferenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 12, comma 8 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto lart. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 26 ottobre 2006;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Bustos Lorenzo Maria Reyes Elena, nata il 20 giugno 1966 a Beverwijk (Olanda), cittadina spagnola, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e per l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie:

1) diritto civile;

2) diritto processuale civile;

3) diritto penale;

4) diritto processuale penale;

5) diritto amministrativo;

6) diritto costituzionale;

7) diritto del lavoro;

8) diritto commerciale;

9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'alleato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 9 gennaio 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

A) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudiale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

B) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su:

1) diritto civile;

2) diritto penale e una a scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

C) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dallinteressato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

D) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fme dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

07A00397

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 2 novembre 2006.

Individuazione delle associazioni e degli enti affidatari di animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca, nonché determinazione dei criteri di riparto delle entrate derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art. 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189 relativa alle «Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate»;

Visti in particolare gli articoli 3, 7 ed 8 della predetta legge 20 luglio 2004, n. 189;

Decreta:

Art. 1.

Riconoscimento

1. Le associazioni o enti che intendono essere individuati ai fini di affidamento di animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca a norma del codice penale, devono inoltrare domanda al Ministero della salute - Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario.

2. La domanda di cui al comma 1, da inviare per raccomandata, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) atto costitutivo;

b) statuto;

c) sede legale;

d) codice fiscale;

e) iscrizione alla Camera di commercio, se prevista;

f) elenco delle strutture operative territoriali, dichiarate idonee dalla azienda sanitaria locale competente per territorio;

g) numero associati;

h) relazione sulle attività già svolte;

i) riconoscimenti già ottenuti da amministrazioni pubbliche o private.

3. Il Ministro della salute sulla base dello statuto, delle attività già svolte, delle strutture operative territoriali e dei riconoscimenti già ottenuti dalle amministrazioni pubbliche o private, individua le associazioni e gli enti ai quali si possono conferire i compiti di cui al comma 1 del presente articolo e rilascia con proprio decreto il riconoscimento valido per tutto il territorio nazionale.

4. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 sono sottoposti annualmente alla verifica della permanenza dei requisiti di cui al comma 2, lettera *f)* da effettuarsi ad opera delle medesime autorità competenti.

Art. 2.

Destinazione delle sanzioni pecuniarie

1. Il Ministro della salute ripartisce, alle associazioni o agli enti riconosciuti in conformità al presente decreto, le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie stabilite dalla legge 20 luglio 2004, n. 189 le quali, a tale scopo, sono riassegnate a detto Ministero.

2. La ripartizione di cui al comma 1 è effettuata, entro il 25 novembre di ogni anno, sulla base delle entrate disponibili e sarà corrisposta in rapporto proporzionale alle spese sostenute da ciascuna associazione o da ciascun ente per le attività svolte nell'anno considerato, tenuto conto della specie e del numero degli animali affidati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 2 novembre 2006

Il Ministro della salute
TURCO

Il Ministro dell'interno
AMATO

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 306

07A00457

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 11 gennaio 2007.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della società S.p.A. Metalteco, in Torino.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge n. 273/2002;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 1° aprile 1983, con cui la S.p.a. Metalteco, con sede legale in Torino corso Luigi Einaudi n. 30, è posta in amministrazione straordinaria ed è nominato commissario straordinario il dott. Luciano Pandiani;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003, con il quale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 273/2002, nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Metalteco è nominato commissario liquidatore il dott. Saverio Signori;

Visto il proprio provvedimento in data 21 ottobre 2005 con il quale è autorizzato il deposito presso la cancelleria del tribunale di Torino del piano di riparto finale, conto della gestione e bilancio finale di liquidazione della S.p.a. Metalteco ai sensi dell'art. 213 della legge fallimentare;

Vista l'istanza in data 14 novembre 2006, con la quale il commissario comunica che non sono pervenute opposizioni avverso gli atti depositati e chiede che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Metalteco;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che si sono verificati i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Metalteco a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, sopra citato;

Rilevato che la sede legale della S.p.a. Metalteco è stata trasferita in Torino, corso Palermo n. 44;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Metalteco, con sede legale in Torino corso Palermo n. 44.

Art. 2.

Il Commissario provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2007

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del Ministero dello sviluppo economico
VERDINELLI DE CESARE

Il direttore generale del Tesoro
GRILLI

07A00419

DECRETO 11 gennaio 2007.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della società S.p.a. Intermec-Internazionale Mercantile, in Torino.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge n. 273/2002;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 20 luglio 1982 con cui la S.p.a. Intermec-Internazionale Mercantile, con sede legale in Torino, via Vandalico n. 101, è posta in amministrazione straordinaria ed è nominato commissario straordinario il dott. Roberto Elefante, sostituito in data 25 marzo 1983 dal dott. Luciano Pandiani;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003, con il quale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 273/2002, nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Intermec-Internazionale Mercantile è nominato commissario liquidatore il dott. Saverio Signori;

Visto il proprio provvedimento in data 21 ottobre 2005 con il quale è autorizzato il deposito presso la cancelleria del tribunale di Torino del piano di riparto finale, conto della gestione e bilancio finale di liquidazione della S.p.a. Intermec-Internazionale Mercantile ai sensi dell'art. 213 della legge fallimentare;

Vista l'istanza in data 14 novembre 2006 con la quale il commissario comunica che non sono pervenute opposizioni avverso gli atti depositati e chiede che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Intermec-Internazionale Mercantile;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che si sono verificati i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Intermec-Internazionale Mercantile a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, sopra citato;

Rilevato che la sede legale della S.p.a. Intermec-Internazionale Mercantile è stata trasferita in Torino, corso Palermo n. 44;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Intermec-Internazionale Mercantile, con sede legale in Torino corso Palermo n. 44.

Art. 2.

Il commissario provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 11 gennaio 2007

Il direttore generale
per lo sviluppo produttivo e la competitività
del Ministero dello sviluppo economico
VERDINELLI DE CESARE

Il direttore generale del Tesoro
GRILLI

07A00420

DECRETO 11 gennaio 2007.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della società S.p.a. Gianetti Sud, in Torino.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge n. 273/2002;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 1º aprile 1983 con cui la S.p.a. Gianetti Sud, con sede legale in Marcianise, selettivamente domicilaita in Torino, via Ettore De Sonnaz n. 11, è posta in amministrazione straordinaria ed è nominato commissario straordinario il dott. Luciano Pandiani;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003, con il quale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 273/2002, nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Gianetti Sud, è nominato commissario liquidatore il dott. Saverio Signori;

Visto il proprio provvedimento in data 21 ottobre 2005 con il quale è autorizzato il deposito presso la cancelleria del tribunale di Torino del piano di riparto finale, conto della gestione e bilancio finale di liquidazione della S.p.a. Gianetti Sud ai sensi dell'art. 213 della legge fallimentare;

Vista l'istanza in data 14 novembre 2006 con la quale il commissario comunica che non sono pervenute opposizioni avverso gli atti depositati e chiede che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Gianetti Sud;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che si sono verificati i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Gianetti Sud a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, sopra citato;

Rilevato che la sede legale della S.p.a. Gianetti Sud è stata trasferita in Torino, corso Palermo n. 44;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Gianetti Sud, con sede legale in Torino corso Palermo n. 44.

Art. 2.

Il commissario provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 11 gennaio 2007

Il direttore generale
per lo sviluppo produttivo e la competitività
del Ministero dello sviluppo economico
VERDINELLI DE CESARE

Il direttore generale del Tesoro
GRILLI

07A00421

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 gennaio 2007.

Proroga della commercializzazione di una varietà di cicoria cancellata dal registro nazionale delle varietà di specie di piante ortive.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'«ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto l'art. 17-*bis*, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, inserito dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che stabilisce che per le varietà per le quali l'iscrizione non è stata rinnovata, possa essere concesso un periodo transitorio per la certificazione, il controllo (limitatamente alle specie ortive) quali sementi standard e la commercializzazione delle sementi o dei tuberi-seme di patata che si protragga fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione;

Considerato che il responsabile della conservazione in purezza della varietà indicata nel dispositivo ha presentato la richiesta intesa ad ottenere il periodo transitorio per il controllo quali sementi standard e la commercializzazione delle sementi appartenenti alla varietà medesima, la cui iscrizione al registro nazionale delle varietà di specie di piante ortive non è stata rinnovata;

Atteso che la commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione dell'11 dicembre 2006, ha espresso parere favorevole all'accoglimento della suddetta richiesta;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

Le sementi appartenenti alla varietà di cicoria denominata Di Soncino (codice Sian 233) iscritta al registro nazionale delle varietà di specie di piante ortive con decreto ministeriale 20 giugno 1977, da ultimo rinnovata fino al 31 dicembre 2004 con decreto ministeriale 16 febbraio 2000 e successivamente cancellata con decreto ministeriale 16 ottobre 2006, possono essere controllate quali sementi standard e commercializzate fino al 30 giugno 2007.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2007

p. *Il direttore generale:* MONTONE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

07A00372

DECRETO 10 gennaio 2007.

Autorizzazione, all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione «Ricotta di Bufala Campana», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 23 ottobre 2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto il decreto 23 ottobre 2006, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 alla denominazione «Ricotta di Bufala Campana», il cui utilizzo viene riservato al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta con nota n. 66218 del 18 ottobre 2006;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge Comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni;

Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la comunicazione del Comitato promotore per il riconoscimento della denominazione di origine protetta «Ricotta di Bufala Campana» con la quale è stato indicato per il controllo sulla denominazione «Ricotta di Bufala Campana» l'organismo denominato CSQA Certificazioni Srl, con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74;

Considerato che l'organismo CSQA Certificazioni Srl ha predisposto il piano di controllo per la denominazione «Ricotta di Bufala Campana» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 5101/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;

Visti la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato CSQA Certificazioni Srl, con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74 è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione «Ricotta di Bufala Campana», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 23 ottobre 2006.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'organismo CSQA Certificazioni Srl del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3.

L'organismo CSQA Certificazioni Srl non può modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Ricotta di Bufala Campana», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo CSQA Certificazioni Srl comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

L'organismo CSQA Certificazioni Srl dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione allegato al decreto 23 ottobre 2006 e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Ricotta di Bufala Campana», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CE) 510/2006».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Ricotta di Bufala Campana» da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo CSQA Certificazioni Srl è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo CSQA Certificazioni Srl comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Ricotta di Bufala Campana» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo CSQA Certificazioni Srl immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Ricotta di Bufala Campana» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alle regioni Campania, Puglia, Molise e Lazio.

Art. 7.

L'organismo CSQA Certificazioni Srl è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalle regioni Campania, Puglia, Molise e Lazio, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A00430

DECRETO 11 gennaio 2007.

Autorizzazione, all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Bitto», registrata in ambito di Unione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il regolamento (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Bitto»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 24 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 2003, con il quale l'organismo CSQA Certificazioni Srl, con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Bitto»;

Visto il decreto 29 novembre 2005 con il quale la validità dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo CSQA Certificazioni Srl è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 12 dicembre 2005;

Visto il decreto 10 marzo 2006 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 29 novembre 2005, è stato differito di novanta giorni a far data dall'11 aprile 2006;

Visto il decreto 21 giugno 2006 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 29 novembre 2005 e 10 marzo 2006, è stato differito di centoventi giorni a far data dal 10 luglio 2006;

Visto il decreto 23 ottobre 2006 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 29 novembre 2005, 10 marzo 2006 e 21 giugno 2006, è stato ulteriormente prorogato fino all'emanazione del decreto di rinnovo all'organismo CSQA Certificazioni Srl;

Vista la comunicazione del Consorzio per la tutela dei formaggi Bitto e Valtellina Casera che ha confermato per il controllo sulla denominazione di origine protetta «Bitto» l'organismo denominato CSQA Certificazioni Srl, con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74;

Visto il decreto 18 agosto 2006 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Bitto»;

Considerato che l'organismo CSQA Certificazioni Srl ha predisposto il piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Bitto» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che l'organismo l'organismo CSQA Certificazioni Srl ha altresì predisposto un ulteriore piano dei controlli che recepisce le modifiche al disciplinare di produzione protette transitoriamente a livello nazionale con il decreto 18 agosto 2006;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Bitto»;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerata la necessità, espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato CSQA Certificazioni Srl, con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74 è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta «Bitto», registrata in ambito europeo con regolamento (CE) n. 1263/96 del 1º luglio 1996.

Art. 2.

Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio concessa con il citato decreto 18 agosto 2006, hanno l'obbligo di assoggettarsi al controllo di CSQA Certificazioni Srl.

Art. 3.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo CSQA Certificazioni Srl del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 4.

L'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Bitto», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/2006».

Art. 5.

L'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Bitto», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 6.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione di CSQA Certificazioni Srl o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti «nell'elenco» di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo CSQA Certificazioni Srl è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 7.

L'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Bitto», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 8.

L'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Bitto» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 7, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Lombardia.

Art. 9.

L'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione Lombardia, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A00429

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 15 dicembre 2006.

Modificazione di alcuni decreti relativi a progetti autonomi, già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 18 maggio 2006 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» e istitutivo tra l'altro del «Ministero dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del Fondo predetto siano affidate al comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata»;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi dell'articoli 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Visto i decreti dirigenziali n. 353 del 26 luglio 1999, n. 539 del 22 ottobre 1999, n. 293 dell'8 maggio 2000 e n. 123 del 13 febbraio 2001 e le delibere del 10 aprile 1998 e del 7 aprile 1998, con i quali i progetti n. 5347 presentato dalla Fructamine S.p.a., n. 5241 presentato dalla Gigant S.r.l., n. 10158 presentato dalla Remco Italia S.p.a., n. 5738 presentato dalla Sab Wabco S.p.a., n. 063141 presentato dalla Seital S.p.a. e n. 063795 presentato dalla Nuova F.E.B. S.r.l., sono stati ammessi al finanziamento;

Viste le note del 13 settembre 2006, del 18 settembre 2006, dell'11 settembre 2006, del 20 settembre 2006 e del 29 settembre 2006, con le quali rispettivamente, l'istituto convenzionato ha comunicato variazioni contrattuali avanzate dai soggetti richiedenti rispetto a quanto decretato;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nella riunione dell'8 novembre 2006, di cui al resoconto sommario;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Decreta:

Articolo unico

1. Ai seguenti progetti di ricerca applicata, già ammessi al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

5347 Fructamine S.p.a. - Mozzo (Bergamo): «Nuovi esalatori di aroma di origine naturale»; rispetto a quanto decretato in data: 26 luglio 1999; variazione della titolarità in capo a Mastertaste S.p.a. - Mozzo (Bergamo);

5241 Gigant S.r.l. (già Gigant S.p.a.) - Calderara di Reno (Bologna): «Forno dosatore con regolazione diretta di volume a controllo numerico» rispetto a quanto decretato in data: 22 ottobre 1999; variazione della titolarità in capo a Gigant S.r.l. - Calderara di Reno (Bologna);

10158 Remco Italia S.p.a. - Milano: «Studio, definizione, progettazione e realizzazione prototipale di un sistema integrato per la realizzazione e gestione di indagini diagnostiche cardiovascolari non invasive anche in remoto (telemedicina) di nuova concezione e forte ricaduta economico - industriale»; rispetto a quanto decretato in data: 8 maggio 2000; variazione della titolarità in capo a ET Medical Devices S.p.a. - Cavareno (Trento);

5738 Sab Wabco S.p.a. - Piossasco (Torino): «Sistema elettronico di comunicazione per il controllo e la gestione della frenatura pneumatica dei treni merci e banco prova in scala reale per la sua simulazione»; rispetto a quanto decretato in data: 13 febbraio 2001; variazione della titolarità in capo a Faiveley Transport Italia S.p.a. - Piossasco (Torino);

063141 Seital S.r.l. - Santorso (Vicenza): «Progettazione e realizzazione prototipale di un separatore/chiarificatore centrifugo a dischi per liquidi con caratteristiche tecnologiche avanzate, destinato ad impieghi nei settori chimico, farmaceutico, biotecnologico, ecologico» rispetto a quanto deliberato in data: 1º aprile 1998; variazione della titolarità in capo a Seital Srl - Santorso (Vicenza);

063795 Nuova F.E.B. S.r.l. - Bologna: «Studio, progettazione e realizzazione di una innovativa famiglia di serrature a totale chiusura automatica» rispetto a quanto deliberato in data: 7 aprile 1998; variazione della titolarità in capo a Security Products S.r.l. - San Giovanni in Persiceto (Bologna).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

07A00541

DECRETO 22 dicembre 2006.

Ammissione di progetti al Fondo per le agevolazioni per la ricerca, per complessivi euro 6.375.000,00.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto-legge del 18 maggio 2006 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» e istitutivo tra l'altro del «Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, le domande presentate ai sensi dell'art. 13 che disciplina la presentazione e selezione di progetti di ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Vista la deliberazione CIPE n. 17/2003 che in via programmatica ha assegnato 140 milioni di euro per il finanziamento di iniziative di ricerca nel Mezzogiorno in partenariato tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le regioni;

Vista la deliberazione CIPE n. 81/2004 che ha assegnato definitivamente il predetto importo di 140 milioni di euro per la realizzazione di azioni ed iniziative finalizzate all'attivazione di distretti tecnologici nelle regioni del Mezzogiorno attraverso accordi di programma;

Visto l'accordo di programma quadro in materia di ricerca scientifica ed innovazione tecnologica stipulato tra il Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e la regione Calabria in data 3 agosto 2005;

Vista la domanda presentata ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto della proposta formulata dal comitato nella riunione del 10 maggio 2006 e riportata nel relativo stralcio del verbale;

Vista la nota Prot. n. 13043 del 23 ottobre 2006 con cui il Ministero dell'università e della ricerca ha comunicato alla regione Calabria che, per il finanziamento del progetto di ricerca del distretto tecnologico beni culturali presentato ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2000, l'agevolazione concedibile comporta un impegno di spesa pari a euro 6.375.000,00, con un'eccedenza pari a euro 925.000,00 rispetto all'assegnazione della deliberazione CIPE n. 81/2004;

Tenuto conto della nota prot. n. 10890 del 15 novembre 2006 con la quale la regione Calabria ha previsto di destinare una quota parte dello stanziamento pari a euro 2.500.000,00 a valere sulla misura 3.16 (FESR) del POR Calabria 2000-2006, come previsto dall'accordo di programma quadro stipulato in data 3 agosto 2005, a copertura della richiamata eccedenza pari a euro 925.000,00;

Considerato che la regione Calabria nella richiamata nota del 15 novembre 2006 prevede di erogare la quota a carico del POR Calabria proporzionalmente e contermine con l'erogazione del finanziamento a valere sul FAR;

Vista la disponibilità del Fondo agevolazioni alla ricerca per l'anno 2005;

Considerato che per il progetto proposto per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il seguente progetto di ricerca è ammesso all'intervento previsto dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura, le modalità e le condizioni indicate nelle schede allegate al presente decreto (allegato 1).

Art. 2.

L'intervento di cui al precedente art. 1 è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo pari al 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

Nello svolgimento delle attività progettuali i costi di ciascun progetto, di cui al presente decreto, sostenuti fuori dall'ob. 1, non potranno superare il 25% del costo totale del progetto.

Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

La durata del finanziamento è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento ed utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno solare) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto.

Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

Il Ministero fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso è della relativa quota di contributo.

La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito all'art. 5.

Art. 3.

Le risorse necessarie per l'intervento di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 6.375.000,00 nella forma di contributo nella spesa e graveranno per un importo pari a euro 5.450.000,00 sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2005 destinate alle aree depresse e per euro 925.000,00 sullo stanziamento pari a euro 2.500.000,00 a valere sulla misura 3.16 (FESR) del POR Calabria 2000-2006, come previsto dall'accordo di programma quadro stipulato in data 3 agosto 2005.

La somma di euro 925.000,00 di cui sopra sarà erogata dalla regione Calabria proporzionalmente e contermine con il finanziamento a valere sulle disponibilità del Fondo agevolazioni per la ricerca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO 1

Generalità del Progetto

- Domanda: DM28157 del 24/11/2005
- Comitato del 10-maggio-2006
- Progetto di Ricerca

  Titolo:
  MESSIAH - MEtodologie, Strumenti e Servizi Innovativi per l'ArcHeologia subacquea

  Inizio 01/01/2006

  Durata mesi: 30

- Partecipanti

  CULTURA E INNOVAZIONE S.C.A R.L.
  CROTONE - (KR)

• Costo Totale	€ 9.500.000,00
- di cui attività di Ricerca Industriale	€ 6.500.000,00
- di cui attività di Sviluppo Precompetitivo	€ 3.000.000,00
- di cui attività di Formazione	€ -
al netto di recuperi pari a	€ -79.230,00

Imputazione territoriale costi del Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	3.478.776	-	-	-	-	-	3.478.776
Spese generali	2.091.457	-	-	-	-	-	2.091.457
Attrezzature	661.079	-	-	-	-	-	661.079
Consulenze	270.000	-	-	-	-	-	270.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	37.928	-	-	-	-	-	37.928
Recuperi (da detrarre)	-39.240	-	-	-	-	-	-39.240
Subtotale	6.500.000	-	-	-	-	-	6.500.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	6.500.000	-	-	-	-	-	6.500.000

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	1.443.172	-	-	-	-	-	1.443.172
Spese generali	865.897	-	-	-	-	-	865.897
Attrezzature	546.948	-	-	-	-	-	546.948
Consulenze	170.293	-	-	-	-	-	170.293
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	13.680	-	-	-	-	-	13.680
Recuperi (da detrarre)	-39.990	-	-	-	-	-	-39.990
Subtotale	3.000.000	-	-	-	-	-	3.000.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	3.000.000	-	-	-	-	-	3.000.000

Nessun costo di formazione

Forma e Misura dell'Intervento per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa fino a Euro	75%	75%	70%	70%	70%
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa fino a Euro	50%	50%	45%	45%	45%
Credito Agevolato Fino a Euro	-	-	-	-	-

Nessuna forma d'intervento per la Formazione

Agevolazioni deliberate per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella spesa fino a Euro	4.875.000,00	-	-	-	-	4.875.000,00
Credito Agevolato Fino a Euro	-	-	-	-	-	-

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella spesa fino a Euro	1.500.000,00	-	-	-	-	1.500.000,00
Credito Agevolato Fino a Euro	-	-	-	-	-	-

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10% Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

10% Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o partner membri dell'UE per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto

10% Progetti presentati da PMI

Nessuna agevolazione per la Formazione

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione
Contributo nella Spesa fino a €	6.375.000,00	-
Credito Agevolato per Ricerca fino a €	-	-
TOTALE	6.375.000,00	-

07A00542

DECRETO 9 gennaio 2007.

Modificazione del decreto 17 novembre 2006, relativo a progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 18 maggio 2006 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» e istitutivo tra l'altro del «Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Visto il decreto dirigenziale n. 545 del 26 aprile 2004, con il quale il progetto n. 979 presentato dal C.R.F. S.c.p.A - Centro ricerche Fiat è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 976 del 26 luglio 2004, con il quale il progetto n. 979 presentato dal C.R.F. S.c.p.A - Centro ricerche Fiat è stata riconosciuta l'ulteriore agevolazione del 10% relativa alla cooperazione con enti pubblici di ricerca e/o università;

Visto il decreto dirigenziale n. 2413 del 17 novembre 2006, con il quale il progetto n. 979 presentato dal C.R.F. S.c.p.A - Centro ricerche Fiat è stato cointestato con l'Istituto Motori del CNR e l'Università di Napoli Federico II - DIME Dipartimento di ingegneria meccanica ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Considerato che all'art. 1 del citato decreto dirigenziale n. 2413 del 17 novembre 2006, nella scheda allegata (Allegato 1), relativamente al predetto progetto, per mero errore materiale, per il C.R.F. S.c.p.A - Centro ricerche Fiat, è stata indicata una suddivisione dei costi errata;

Considerato che all'art. 1 del citato decreto dirigenziale n. 2413 del 17 novembre 2006, relativamente al comma 2, per mero errore materiale, è stato indicato un aumento del contributo nella spesa pari a euro 1.763.200,00 e una diminuzione del credito agevolato pari a euro 3.499.200,00 in luogo correttamente di una diminuzione del contributo nella spesa pari a euro 240.300,00 e una diminuzione del credito agevolato pari a euro 1.495.700,00 rispetto a quanto indicato nel decreto dirigenziale n. 976 del 26 luglio 2004;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 2413 del 17 novembre 2006, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 979 presentato dal C.R.F. S.c.p.A - Centro ricerche Fiat, l'Istituto Motori del CNR e l'Università di Napoli Federico II - DIME Dipartimento di ingegneria meccanica, contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 2413 del 17 novembre 2006, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto dirigenziale n. 2413 del 17 novembre 2006, per il progetto n. 979 presentato dal C.R.F. S.c.p.A - Centro ricerche Fiat, l'Istituto Motori del CNR e l'Università di Napoli Federico II - DIME Dipartimento di ingegneria meccanica, per effetto del presente decreto è aumentato di euro 233.200,00 e il credito agevolato è diminuito di euro 233.200,00.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2007

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 979 del 06/02/2002 Comitato del 11/10/2006
- Progetto di Ricerca

Titolo: AUTOBUS URBANO A CNG CON EMISSIONI "QUASI ZERO" ED ALTE PRESTAZIONI

Inizio: 02/01/2003

Durata Mesi: 60

L'ammissibilità dei costi è dal sessantesimo giorno successivo la data del: 23/07/2002

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

C.R.F. S.C.P.A. - Centro Ricerche Fiat
ORBASSANO (TO)

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO MOTORI
NAPOLI (NA)

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II" - (D.I.M.E.)
NAPOLI (NA)

- Costo Totale ammesso Euro 18.779.000,00

- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 12.189.000,00

- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 6.590.000,00

al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 8.925.000,00	€ 5.190.000,00	€ 14.115.000,00
Eleggibile lettera c)	€ 3.264.000,00	€ 1.400.000,00	€ 4.664.000,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 12.189.000,00	€ 6.590.000,00	€ 18.779.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Ulteriori agevolazioni (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

- Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	7.692.850,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	9.184.150,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

07A00539

DECRETO 10 gennaio 2007.

Modificazione del decreto 18 maggio 2005, relativo a progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 18 maggio 2006, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» e istitutivo tra l'altro del «Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nella riunione del 14 dicembre 2004, ed in particolare il progetto n. 12609 presentato dal CNIT - Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni, Electa Napoli S.r.l., Engineering Ingegneria Informatica S.p.a. e la Wind Telecomunicazioni S.p.a., per il quale il suddetto comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, con il quale il progetto n. 12609 presentato dal CNIT - Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni, Electa Napoli S.r.l., Engineering Ingegneria Informatica S.p.a. e la Wind Telecomunicazioni S.p.a., è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 1052 del 18 maggio 2005, con il quale il progetto n. 12609 presentato dal CNIT - Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni, Electa Napoli S.r.l., Engineering Ingegneria Informatica S.p.a. e la Wind Telecomunicazioni S.p.a., è stato rettificato;

Acquisiti in data 12 luglio 2006, prot. n. 9894 e in data 19 luglio 2006, prot. n. 10240, gli esiti dei supplementi istruttori espletati rispettivamente dall'esperto scientifico e dall'istituto convenzionato in merito all'uscita dalla compagine dei proponenti della Wind Telecomunicazioni S.p.a.;

Sentito il parere espresso dal comitato nella seduta dell'8 novembre 2006, relativamente alla nuova ripartizione dei costi tra i vari proponenti del progetto;

Viste le disponibilità delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica dei decreti dirigenziali n. 1801 del 31 dicembre 2004 e n. 1052 del 18 maggio 2005, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 12609 presentato dal CNIT - Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni, Electa Napoli S.r.l., e la Engineering Ingegneria Informatica S.p.a., contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 1052 del 18 maggio 2005, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2007

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 12609 del 06/12/2002 Comitato del 08/11/2006
- Progetto di Ricerca

Titolo: AIBER (Accesso Intelligente all''Informazione Integrata di Beni Culturali in ambito Regionale)

Inizio: 01/06/2004

Durata Mesi: 24

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Cnit - Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni
PARMA (PR)

Electa Napoli S.R.L.
NAPOLI (NA)

Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.
ROMA (RM)

- Costo Totale ammesso Euro 3.896.560,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 2.585.800,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 1.310.760,00

  al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 2.036.300,00	€ 1.236.360,00	€ 3.272.660,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 549.500,00	€ 74.400,00	€ 623.900,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 2.585.800,00	€ 1.310.760,00	€ 3.896.560,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Ulteriori agevolazioni (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

- Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	2.069.971,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	641.705,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

07A00540

DECRETO 15 gennaio 2007.

Autorizzazione, all'istituto «Centro studi di terapia familiare e relazionale», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Roma, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 29 settembre 1994 con il quale l'Istituto «Centro studi di terapia familiare e relazionale» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nelle sedi di Roma, Prato, Torino, Catania e Bari, corsi di formazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;

Visto il decreto 25 maggio 2001 con il quale ai sensi del suindicato regolamento è stato approvato l'avvenuto adeguamento alle disposizioni del titolo II dello stesso provvedimento dell'ordinamento adottato dall'Istituto «Centro studi di terapia familiare e relazionale»;

Vista l'istanza con la quale il predetto Istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede principale di Roma da corso Trieste, 128 a via Reno, 30;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata commissione tecnico-consultiva nella seduta del 27 ottobre 2006;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 6 dicembre 2006, trasmessa con nota prot. n. 758 del 7 dicembre 2006;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto «Centro studi di terapia familiare e relazionale» abilitato con decreti in data 29 settembre 1994 e 25 maggio 2001 ad istituire e ad attivare nelle sedi di Roma, Prato, Torino, Catania e Bari, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la sede di Roma, da corso Trieste, 128 a via Reno, 30.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2007

Il direttore generale: MASIA

07A00458

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 10 gennaio 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale A.C.I. di Roma.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale A.C.I. di Roma nei giorni 20 e 21 dicembre 2006.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che l'Ufficio provinciale A.C.I. di Roma ha comunicato a questa Direzione regionale con nota del 15 dicembre 2006 la chiusura al pubblico a causa di una assemblea sindacale per le intere giornate del 20 e 21 dicembre 2006.

La Procura della Repubblica in merito, con nota del 19 dicembre 2006, prot. 10630/06, ha espresso parere favorevole.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del Direttore Regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate, prot. n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10) concernente lo statuto dei diritti del contribuente.

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2007

Il direttore regionale: DE MUTIIS

07A00496

PROVVEDIMENTO 11 gennaio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Foggia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Foggia.

1.1 È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Foggia nel giorno 20 dicembre 2006.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a causa di una assemblea del personale, l'Ufficio provinciale ACI di Foggia è rimasto chiuso al pubblico nel giorno 20 dicembre 2006, per l'intera durata dell'orario di lavoro.

La circostanza è stata comunicata dal dirigente titolare del medesimo ufficio con nota prot. Dip. 1/1685 del 14 dicembre 2006, e confermata con nota prot. Dip. 1/1717 del 22 dicembre 2006.

La Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bari, con nota prot. n. 9122 Div. Gab. del 18 dicembre 2006, ha autorizzato la chiusura dell'ufficio in questione.

Alla luce di quanto sopra esposto, occorre regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 11 gennaio 2007

Il direttore regionale: ORSI

07A00493

PROVVEDIMENTO 11 gennaio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Brindisi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Brindisi.

1.1 È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Brindisi nel giorno 20 dicembre 2006.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a causa di una assemblea del personale, l'Ufficio provinciale ACI di Brindisi è rimasto chiuso al pubblico nel giorno 20 dicembre 2006, per l'intera durata dell'orario di lavoro.

La circostanza è stata comunicata dal dirigente titolare del medesimo ufficio con nota prot. UP BR/0001988/06 del 19 dicembre 2006, e confermata con nota prot. UP BR/0001988/06 del 28 dicembre 2006.

La Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Lecce, con nota prot. n. 6572/2006 Protinfo del 20 dicembre 2006, ha autorizzato l'emissione del pertinente provvedimento accertativo.

Alla luce di quanto sopra esposto, occorre regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 11 gennaio 2007

Il direttore regionale: ORSI

07A00494

PROVVEDIMENTO 11 gennaio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Lecce.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Lecce.

1.1 È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Lecce nel giorno 20 dicembre 2006.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a causa di una assemblea del personale, l'Ufficio provinciale ACI di Lecce è rimasto chiuso al pubblico nel giorno 20 dicembre 2006, per l'intera durata dell'orario di lavoro.

La circostanza è stata comunicata dal dirigente titolare del medesimo ufficio con nota prot. n. 2346/2006/PRA del 21 dicembre 2006.

La Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Lecce, con nota prot. n. 6611/2006 Protinfo del 21 dicembre 2006, ha proposto l'emissione del pertinente provvedimento accertativo.

Alla luce di quanto sopra esposto, occorre regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

decreto ministeriale 28 dicembre 2000;

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770;

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 11 gennaio 2007

Il direttore regionale: ORSI

07A00495

PROVVEDIMENTO 12 gennaio 2007.

Approvazione del modello di comunicazione dei dati relativi alle cessioni immobiliari, indicate nell'articolo 67, comma 1, lettera *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, a seguito dell'applicazione, sulle plusvalenze realizzate, di un'imposta, sostitutiva dell'imposta sul reddito.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. Approvazione del modello di comunicazione dei dati relativi alle cessioni immobiliari previste dall'art. 67, comma 1, lettera b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917.*

1.1. Ai sensi dell'art. 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, è approvato, con le relative istruzioni, il modello di comunicazione dei dati concernenti le cessioni immobiliari indicate nell'art. 67, comma 1, lettera *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, al fine di consentire ai notai di comunicare all'Agenzia delle entrate i predetti dati, contenuti nei contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2006, a seguito della richiesta, da parte del cedente, di applicazione, sulle plusvalenze realizzate, di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito.

1.2. Per effetto delle modifiche apportate al predetto art. 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dall'art. 2, comma 21, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, l'imposta sostitutiva da applicare alle citate plusvalenze è del 20 per cento per i contratti di cessione stipulati a decorrere dal 3 ottobre 2006, in luogo del 12,50 per cento prevista per quelli stipulati antecedentemente.

2. Modalità e termini per la presentazione telematica del modello di comunicazione.

2.1. I notai, tenuti a comunicare all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle cessioni immobiliari indicate nell'art. 67, comma 1, lettera *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, presentano il modello di cui al punto 1.1. ed eseguono il relativo versamento dell'imposta sostitutiva per via telematica, utilizzando le procedure previste

per la registrazione degli atti, disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 308 e dai successivi decreti e provvedimenti attuativi, secondo le specifiche tecniche contenute nell'allegato 1 del provvedimento 6 dicembre 2006, concernente l'estensione delle procedure telematiche relative agli adempimenti in materia di atti immobiliari.

2.2. Il modello di cui al punto 1.1., da trasmettere all'Agenzia delle entrate con le modalità telematiche previste al punto precedente, è inviato unitamente al contratto di compravendita trasmesso ai fini della registrazione dell'atto, salvo quanto previsto nel punto 2.4.

2.3. I notai utilizzano la procedura telematica di cui al punto 2.1. a decorrere dalla data del 1° aprile 2007 per l'invio della comunicazione dei dati relativi alle cessioni immobiliari concluse dalla medesima data.

2.4. La comunicazione dei dati relativi alle cessioni immobiliari concluse nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2006 e il 31 marzo 2007, è effettuata entro novanta giorni da quest'ultima data.

2.5. Con riferimento alla comunicazione dei dati relativi alle cessioni immobiliari concluse nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2006 e la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, nel modello può non essere data evidenza della sottoscrizione del contribuente cedente e i costi inerenti possono essere indicati limitatamente al loro ammontare complessivo.

3. Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa.

3.1. Il modello di comunicazione, approvato con il presente provvedimento, è reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico e può essere utilizzato prelevandolo dal sito internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it e dal sito del Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.gov.it, nel rispetto in fase di stampa delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato *A*.

3.2. Il medesimo modello può essere altresì prelevato da altri siti internet a condizione che lo stesso abbia le caratteristiche tecniche di cui all'allegato *A* e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente provvedimento.

3.3. È autorizzata la stampa del modello di cui al punto 1.1. nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato *A*. A tale fine il modello è reso disponibile nei siti di cui al punto 3.1 in uno specifico formato elettronico riservato ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici, idonei a consentirne la riproduzione.

Motivazioni.

L'art. 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in vigore dal 1° gennaio 2006, ha introdotto, in deroga alla disciplina concernente le plusvalenze realizzate a seguito delle cessioni immobiliari di cui all'art. 67, comma 1, lettera *b)*, del TUIR, un'imposta, sostitutiva dell'imposta sul reddito, del 12,50 per cento, da applicare all'atto della cessione e su richiesta della parte venditrice al notaio rogante.

A seguito della modifica del predetto comma 496 dell'art. 1 della legge finanziaria 2006, ad opera dell'art. 2, comma 21 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, la predetta imposta sostitutiva è stata elevata al 20 per cento per i contratti stipulati a decorrere dal 3 ottobre dello stesso anno.

Il comma 496 del citato art. 1 della legge finanziaria 2006, ha previsto, inoltre, che il notaio comunichi all'Agenzia delle entrate i dati delle predette cessioni e ha demandato ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la determinazione delle modalità di detta comunicazione.

Il presente provvedimento, nel dare attuazione a tale ultima disposizione, approva, con le relative istruzioni, il modello di comunicazione dei dati relativi alle cessioni immobiliari indicate nell'art. 67, comma 1, lettera *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, da utilizzare in caso di applicazione della prevista imposizione sostitutiva delle plusvalenze.

Nel punto 2 del presente provvedimento è disposto che la presentazione del modello di comunicazione all'Agenzia delle entrate sia effettuata esclusivamente con modalità telematica, da parte del notaio rogante, utilizzando la stessa procedura prevista per la registrazione degli atti e unitamente alla trasmissione del relativo contratto effettuata ai fini della registrazione dello stesso.

I notai sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei predetti dati mediante procedure telematiche a decorrere dal 1° aprile 2007, secondo le specifiche tecniche contenute nell'allegato 1 del provvedimento 6 dicembre 2006, concernente l'estensione delle procedure telematiche relative agli adempimenti in materia di atti immobiliari.

Per consentire ai soggetti obbligati di effettuare l'adempimento comunicativo anche con riferimento al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2006 e il 31 marzo 2007, è concesso un termine di novanta giorni a decorrere da quest'ultima data.

In considerazione dell'oggettiva difficoltà di comunicare tutti i dati richiesti nel modello relativamente alle cessioni concluse nel periodo antecedente la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, l'obbligo di comunicazione è semplificato mediante l'indicazione di alcuni dati sintetici e con esclusione dell'obbligo di dare evidenza della sottoscrizione da parte del cedente.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4).

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001.

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni: testo unico delle imposte sui redditi.

Legge 23 dicembre 2005, n. 266: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).

Decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo, 2006, n. 81: interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa.

Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248: disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286: disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

Provvedimento 6 dicembre 2006: estensione delle procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura ad ulteriori tipologie di atti e di soggetti.

Legge 27 dicembre 2006, n. 296: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

Roma, 12 gennaio 2007

Il direttore dell'Agenzia: MASSIMO ROMANO

ALLEGATO *A*

CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEL MODELLO

Struttura e formato del modello.

Il modello deve essere predisposto su fogli singoli, di formato A4, separatamente dalle istruzioni, e avente le seguenti dimensioni:

larghezza: cm 21,0;

altezza : cm 29,7.

È consentita la predisposizione del modello e delle relative istruzioni su moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento.

È altresì consentita la riproduzione e l'eventuale compilazione meccanografica del modello su fogli singoli, di formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello nel tempo.

Il modello deve avere conformità di struttura e sequenza con quello approvato con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

Sul bordo laterale sinistro del modello di cui al presente provvedimento devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche per la stampa e gli estremi del presente provvedimento.

Caratteristiche della carta del modello e delle istruzioni.

La carta utilizzata per il modello deve essere di colore bianco con opacità compresa tra l'86 e l'88 per cento e deve avere un peso compreso tra gli 80 e i 90 gr/mq.

Caratteristiche grafiche del modello e delle relative istruzioni.

I contenuti grafici del modello devono risultare conformi al fac-simile annesso al presente provvedimento e devono essere ricompresi all'interno di un'area grafica che ha le seguenti dimensioni:

altezza 65 sesti di pollice;

larghezza 75 decimi di pollice.

Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, destro e sinistro).

Colori.

Per la stampa tipografica del modello deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore azzurro (Pantone 311 U).

Per la stampa delle istruzioni deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore azzurro (Pantone 311 U).

È altresì consentita la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero in caso di riproduzione mediante l'utilizzo di stampanti laser, o di altre stampanti consentite.

TASSAZIONE SOSTITUTIVA DELLE PLUSVALENZE IMMOBILIARI COMUNICAZIONE DA PARTE DEI NOTAI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 496, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, n. 266

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali; qui di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente comunicazione e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.

Finalità del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella comunicazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle Entrate, e dai soggetti individuati dalla legge, per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze dichiarate.
I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali.
Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.

Dati personali

I dati richiesti nella comunicazione devono essere indicati obbligatoriamente per consentire al cedente di potersi avvalere della facoltà, prevista dall'articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di richiedere l'applicazione, sulle plusvalenze immobiliari realizzate, di un'imposta sostitutiva sul reddito e per consentire al notaio rogante di comunicare, ai sensi della medesima disposizione, i dati relativi alle predette cessioni inviandoli all'Agenzia del Territorio, e all'Agenzia delle Entrate.

Modalità del trattamento

I predetti dati verranno trattati esclusivamente dai soggetti autorizzati, con modalità prevalentemente informatizzate e con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza ed evitare l'indebito accesso di soggetti terzi o personale non autorizzato e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati presenti nella comunicazione:
- con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate;
- con dati in possesso di altri organismi.

Titolari del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate, nonché i notai roganti l'atto di cessione immobiliare e l'Agenzia del Territorio, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196, del 2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".
Presso i "titolari del trattamento" è conservato ed esibito a richiesta l'elenco dei responsabili nominati.
In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della So.ge.i. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.

Diritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato, a norma dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196 del 2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
- Ministero dell'Economia e delle Finanze, via XX Settembre 97 – 00187 Roma;
- Agenzia delle Entrate, via C. Colombo, 426 c/d – 00195 Roma.

Consenso

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

TASSAZIONE SOSTITUTIVA DELLE PLUSVALENZE IMMOBILIARI COMUNICAZIONE DA PARTE DEI NOTAI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 496, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, n. 266

Sezione	Rigo	Campo	Valore
DATI IDENTIFICATIVI DEL NOTAIO		Codice fiscale	
QUADRO FT SEZIONE I Elementi identificativi del cedente e dell'immobile	**FT1**	Codice fiscale del cedente (1); Titolarità parziale (2)	
		Codice comune (3); Tipo di catasto (4); Sezione (5); Foglio (6); Particella (7); Subalterno (8)	
SEZIONE II Riservata al cedente	**FT2**	Corrispettivo spettante per la vendita	,
Determinazione delle plusvalenze	**FT3**	Prezzo di acquisto/costo di costruzione; Rivalutazione terreni (1); (2)	,
		COSTI INERENTI	
	FT4	Oneri fiscali	,
	FT5	Spese notarili	,
	FT6	Spese incrementative del valore dell'immobile	,
	FT7	Altri costi	,
	FT8	Totale costi inerenti (somma dei righi da FT4 a FT7)	,
	FT9	**Determinazione della plusvalenza [FT2 – (FT3 + FT8)]**	,
		Firma del contribuente cedente	
SEZIONE III Applicazione dell'imposta sostitutiva	**FT10**	Corrispettivo totale pattuito nell'atto	,
	FT11	**IMPOSTA SOSTITUTIVA**	,
	FT12	Estremi di registrazione dell'atto di cessione (1); Data della cessione (2 giorno, mese, anno)	
FIRMA DELLA COMUNICAZIONE		Firma del notaio	

TASSAZIONE SOSTITUTIVA DELLE PLUSVALENZE IMMOBILIARI COMUNICAZIONE DA PARTE DEI NOTAI

AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 496, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, n. 266

ISTRUZIONI

Premessa

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), con il comma 496 dell'articolo 1, ha introdotto, con riguardo alle plusvalenze immobiliari di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi, la facoltà per il cedente di richiedere al notaio rogante, all'atto della cessione, **l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito pari al 12,50** per cento, **elevata al 20 per cento per i contratti stipulati a decorrere dal 3 ottobre 2006**, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 2, comma 21 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
La disposizione, che **riguarda le cessioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2006**, si riferisce alle plusvalenze realizzate nelle seguenti ipotesi:

- cessioni a titolo oneroso di beni immobili (fabbricati e terreni agricoli) acquistati o costruiti da non più di cinque anni. Si fa presente che, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 37, comma 38, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, alla lettera b) dell'art. 67, comma 1, del TUIR, a decorrere dal 4 luglio 2006, fra le elencate cessioni sono comprese anche quelle a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, precedentemente escluse. In tal caso il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante. Sono escluse le cessioni di immobili acquisiti per successione e quelle di unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari;
- cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, comunque acquisiti e a prescindere dalla durata del possesso. Si precisa che per effetto delle modifiche apportate dal comma 310 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) al citato comma 496 della legge finanziaria 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007 è esclusa l'applicazione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti dalle predette cessioni di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria.

La tassazione sostitutiva comunque non si applica alle plusvalenze sopradescritte se le stesse, ai sensi del citato art. 67, comma 1, costituiscono redditi di capitale ovvero se sono conseguite:

- nell'esercizio di arti o professioni;
- nell'esercizio di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice;
- in relazione alla qualità di lavoratore dipendente.

Il citato comma 496 della legge finanziaria prevede, altresì, che il notaio, ricevuta espressa richiesta da parte del cedente, applichi sulla plusvalenza l'imposta sostitutiva e provveda al versamento della stessa, ricevendo la provvista dal venditore.
Il notaio, inoltre, è tenuto, ai sensi della medesima norma, a comunicare all'Agenzia delle entrate i dati relativi a dette cessioni.
Per consentire quest'ultimo adempimento è stato predisposto il presente modello.

Struttura del modello

Il modello deve essere compilato in relazione a un solo cedente e ad un solo immobile.
Nell'ipotesi in cui, nell'atto di cessione intervengano più venditori e/o vengano trasferiti più immobili, per ciascun cedente che intenda avvalersi della tassazione sostitutiva devono essere compilati tanti modelli quanti sono gli immobili oggetto della cessione per i quali tale tassazione viene richiesta.

Nel modello vanno indicati, oltre al codice fiscale del notaio rogante:

- nella **Sezione I**, il codice fiscale del cedente che ha richiesto l'applicazione dell'imposta sostitutiva sulla plusvalenza realizzata nonché gli elementi identificativi dell'immobile oggetto della cessione;
- nella **Sezione II**, i dati necessari a determinare la plusvalenza, della cui correttezza risponde il contribuente cedente che è tenuto, pertanto, a sottoscrivere la sezione;
- nella **Sezione III**, l'ammontare dell'imposta sostitutiva ed altri dati.

Il **notaio**, prima della trasmissione telematica, **compila e sottoscrive due esemplari del modello** uno dei quali da consegnare al cedente che parimenti li sottoscrive entrambi, nella parte ad esso riservata.

Reperibilità del modello

Il presente modello e le relative istruzioni sono resi gratuitamente disponibili in formato elettronico e possono essere prelevati dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate **www.agenziaentrate.gov.it** o dal sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze **www.finanze.gov.it**. In tal caso il modello può essere stampato in bianco e nero.
Nello stesso sito Internet è disponibile altresì uno speciale formato elettronico per i soggetti che utilizzano sistemi tipografici ai fini della conseguente riproduzione. Per la stampa del modello devono comunque essere rispettate le caratteristiche tecniche previste nell'Allegato A del provvedimento di approvazione.

Modalità e termini di presentazione del modello e versamento dell'imposta sostitutiva

Il modello deve essere **presentato all'Agenzia delle entrate esclusivamente per via telematica, unitamente al contratto di compravendita** trasmesso ai fini della registrazione dell'atto, utilizzando le procedure disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 308 e dai successivi decreti e provvedimenti attuativi, secondo le specifiche tecniche contenute nell'allegato 1 del provvedimento dell'Agenzia del territorio 6 dicembre 2006.

I modelli relativi ai contratti stipulati tra il 1° gennaio 2006 e il 31 marzo 2007 vanno trasmessi con le medesime modalità ma autonomamente entro 90 giorni da quest'ultima data.

Il notaio è tenuto ad eseguire il versamento dell'imposta applicata sulla plusvalenza, sostitutiva dell'imposta sul reddito, entro il termine previsto per il versamento dell'imposta di registro (30 giorni dalla stipula dell'atto), con le modalità telematiche sopra riportate.

Dati identificativi del notaio

Indicare il codice fiscale del notaio rogante.

Quadro FT

SEZIONE I – ELEMENTI IDENTIFICATIVI DEL CEDENTE E DELL'IMMOBILE

ATTENZIONE: *Nelle ipotesi in cui le parti intervenute nella compravendita abbiano convenuto il frazionamento o la rateizzazione del prezzo, l'imposta sostitutiva dovrà essere comunque applicata sull'intero ammontare della plusvalenza, all'atto della cessione dell'immobile, a nulla rilevando i successivi pagamenti. Pertanto, nel modello, il corrispettivo della cessione (spettante FT2 e totale pattuito FT10), il prezzo di acquisto nonché i costi inerenti dovranno essere indicati interamente e non in proporzione al corrispettivo percepito.*

Rigo FT1 nel **campo 1** indicare il codice fiscale del cedente; nel **campo 2** barrare la casella nel caso in cui il cedente non abbia la titolarità piena ed esclusiva dell'immobile (ad esempio proprietario pro quota, titolare della nuda proprietà, ecc.); nel **campo 3** indicare il codice catastale del comune dove è sito l'immobile; nel **campo 4** indicare "U" per Nuovo Catasto Urbano, "T" per Catasto Terreni e "N" per gli immobili non accatastati; nei campi successivi indicare gli ulteriori dati catastali dell'immobile oggetto della cessione.

SEZIONE II – RISERVATA AL CEDENTE – DETERMINAZIONE DELLE PLUSVALENZE

Nella presente Sezione, dedicata alla determinazione della plusvalenza, il corrispettivo spettante al venditore (rigo FT2), il prezzo d'acquisto o il costo di costruzione dell'immobile ceduto (rigo FT3) e le spese ad esso inerenti (righi da FT4 a FT7), vanno indicati con riferimento alla quota di proprietà o di altro diritto reale sull'immobile oggetto della cessione.

Il cedente è responsabile dei dati indicati e, pertanto, è tenuto a sottoscrivere la presente sezione.

Rigo FT2 indicare il corrispettivo spettante a seguito dell'alienazione dell'immobile, in relazione alla percentuale di proprietà o di altro diritto reale di cui è titolare il cedente. Qualora il cedente sia l'unico proprietario dell'immobile, l'importo del presente rigo coinciderà con il corrispettivo totale pattuito nell'atto, da indicare nel rigo FT10

Rigo FT3 indicare, con riferimento alla quota o al diritto ceduto, il prezzo corrisposto per l'acquisto dell'immobile ovvero il costo sostenuto per la costruzione del fabbricato, quest'ultimo costituito dagli oneri (di appalto, di progettazione, ecc.) sostenuti. Per gli immobili ricevuti per donazione indicare, quale prezzo o costo di acquisto, quello sostenuto dal donante, ai sensi dell'art. 68, comma 1, del TUIR, come modificato dal D.L. n. 223/2006.

Con riferimento alle cessioni di terreni, si precisa che nel rigo deve essere indicato, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del TUIR, il prezzo di acquisto eventualmente rivalutato in base alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, anche con riferimento ai terreni acquisiti a titolo gratuito, come specificato con circolare n. 81/E, del 6 novembre 2002.
Inoltre nelle ipotesi in cui la parte cedente si sia avvalsa della facoltà, prevista dalle norme vigenti in materia (art. 7, legge n. 448 del 2001; art. 2 D.L. n. 282 del 2002; art. 6-bis, D.L. n. 355 del 2003), di rideterminare, sulla base di una perizia giurata di stima, il valore d'acquisto dei terreni edificabili e a destinazione agricola, quest'ultimo valore può essere assunto in luogo del valore storico d'acquisto e pertanto indicato nel presente rigo, barrando la **casella 1**.

COSTI INERENTI

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del TUIR anche i costi inerenti l'acquisto di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria possono essere rivalutati in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (cfr circ. n. 6/E del 13 febbraio 2006).
Pertanto, nei righi da FT4 a FT7 va indicato l'ammontare dei costi inerenti comprensivo dell'eventuale rivalutazione ISTAT, con riferimento alla quota o al diritto ceduto.

Rigo FT4 indicare l'ammontare degli oneri fiscali (imposta di registro o IVA, imposte ipotecarie e catastali, ecc.) sostenuti in relazione all'acquisto dell'immobile oggetto di cessione.

Rigo FT5 indicare l'ammontare della parcella corrisposta al notaio per l'acquisto dell'immobile oggetto di cessione.

Rigo FT6 indicare l'ammontare delle spese incrementative del valore dell'immobile sostenute in relazione al bene oggetto di cessione.

Rigo FT7 indicare gli eventuali ulteriori costi inerenti non compresi nei righi precedenti.

Rigo FT8 indicare la somma dei costi sostenuti, inerenti l'immobile ceduto, indicati nei righi da FT4 a FT7.

Rigo FT9 indicare l'ammontare della plusvalenza, determinata ai sensi dell'art. 68 del TUIR, diminuendo il corrispettivo spettante per la vendita (rigo FT2) del prezzo di acquisto o del costo di costruzione dell'immobile ceduto (rigo FT3), aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo (rigo FT8).

SEZIONE III – APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA

Rigo FT10 indicare l'intero ammontare del corrispettivo pattuito nell'atto per la cessione dell'immobile oggetto della presente comunicazione.

Rigo FT11 indicare l'ammontare dell'imposta sulla plusvalenza, sostitutiva di quella sul reddito, calcolata applicando sull'importo di rigo FT9 la percentuale del 12,50 per cento, per i contratti stipulati entro il 2 ottobre 2006 e del 20 per cento per quelli stipulati successivamente a tale data.

Rigo FT12 il rigo deve essere compilato esclusivamente nelle ipotesi in cui il modello di comunicazione venga trasmesso in relazione a contratti di cessione immobiliare stipulati tra il 1° gennaio 2006, data di entrata in vigore della norma che prevede l'opzione per l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari e il 31 marzo 2007, giorno precedente alla data di attivazione del sistema di invio telematico della presente comunicazione.

Firma della comunicazione

Il modello è redatto in due esemplari, entrambi sottoscritti in originale dal notaio che è responsabile dell'applicazione sulla plusvalenza dell'imposta sostitutiva, del versamento della stessa e della trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello.

Il notaio rilascia al venditore un esemplare del modello sottoscritto, che costituisce anche quietanza per la provvista da questi ricevuta.

Il cedente sottoscrive, a sua volta, entrambi gli esemplari del modello, nella parte ad esso riservata, per assumere la responsabilità dei dati riportati nella Sezione II del modello, rilevanti per la determinazione della plusvalenza.

07A00456

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 17 gennaio 2007.

Rettifica dell'allegato A al decreto 30 dicembre 2004, con il quale è stata dichiarata la proprietà in capo allo Stato dei beni immobili.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito, con modificazioni, in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 1 del decreto-legge n. 351/2001 convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410 che al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, anche in funzione della formulazione del conto generale del patrimonio, demanda all'Agenzia del demanio l'individuazione, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, dei singoli beni distinguendo tra beni demaniali e beni facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile;

Visto il decreto n. 42207 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 dicembre 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 2005, con il quale è stata dichiarata la proprietà in capo allo Stato dei beni immobili compresi nell'allegato A al decreto medesimo;

Visto il decreto n. 9744 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio in data 15 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 2005, con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato A del decreto n. 42207 del 30 dicembre 2004;

Vista la nota n. 128840 del 28 dicembre 2006, con la quale il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze ha segnalato all'Agenzia del demanio la necessità di apportare rettifiche all'allegato A del suddetto decreto n. 42207 del 30 dicembre 2004, relativamente all'esatta identificazione catastale di un immobile ivi individuato;

Considerato l'esito di ulteriori accertamenti effettuati dagli uffici dell'Agenzia del demanio;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica dell'allegato A facente parte integrante del decreto n. 42207 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Decreta:

Art. 1.

L'esatta identificazione catastale dell'immobile sito in Lombardia - Como - fabbricato ex monastero delle Madri Benedettine - Via G.A. Diaz, 60-62, individuato con decreto n. 42207 del 30 dicembre 2004, di cui alla pag. 68 della *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 2005 è la seguente:

C.F. Foglio CT/4, particella 640, sub da 1 a 7;

C.F. Foglio CT/4, particella 641, sub 1 e 2;

C.F. Foglio CT/4, particella 645, sub 2 e 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2007

Il direttore: SPITZ

07A00459

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 28 dicembre 2006.

Adozione di disposizioni recanti modificazioni della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99 e aggiornamento per il trimestre gennaio-marzo 2007 delle tariffe di fornitura dei gas diversi da gas naturali distribuiti a mezzo di reti urbane. (Deliberazione n. 322/06).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA
E IL GAS

Nella riunione del 28 dicembre 2006;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 22 aprile 1999, n. 52/99 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 52/99);

la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata e integrata;

la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2004, n. 173/04 e successive modifiche ed integrazioni;

la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2006, n. 211/06 (di seguito: deliberazione n. 211/06);

Considerato che:

l'indice dei prezzi di riferimento J_t, relativo ai gas di petrolio liquefatti, di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 52/99, è determinato a partire dalle quotazioni mensili del propano pubblicate da Platt's LP Gaswire nel paragrafo postings/contracts alle voci FOB N Sea BPAP, FOB Algeria e FOB S Arabia; e che a partire da ottobre 2006 la quotazione mensile FOB N Sea BPAP non è più riportata nel citato Platt's LP Gaswire;

dall'analisi effettuata, a partire da gennaio 1994, dei dati storici delle quotazioni mensili propano postings/contracts si evince un andamento della quotazione FOB N Sea BPAP abbastanza simile a quello delle analoghe quotazioni FOB Algeria (a loro volta determinate come media delle quotazioni Skikda e Bethouia), soprattutto nel periodo ottobre 2004-settembre 2006;

l'art. 2 della deliberazione dell'Autorità n. 52/99 stabilisce che le tariffe dei gas di petrolio liquefatti e degli altri gas vengano aggiornate nel caso in cui si registrino variazioni dell'indice Jt, calcolato ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, in aumento o diminuzione, maggiori del 5% rispetto al valore preso precedentemente a riferimento;

Ritenuto che sia necessario:

sostituire la quotazione mensile postings/contracts propano FOB N Sea BPAP con un valore che rispetti sia il peso storico della quotazione sostituita sia i suoi andamenti caratteristici, in modo da mantenere il più possibile inalterati i rapporti tra le quotazioni propano costituenti il paniere di riferimento per la determinazione dell'indice Jt;

modificare, di conseguenza, la disciplina relativa alla determinazione del prezzo medio del paniere del propano di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 52/99;

Ritenuto inoltre che:

la quotazione mensile postings/contracts propano FOB N Sea BPAP possa essere sostituita dalla quotazione FOB Algeria (a sua volta determinata come media delle quotazioni Skikda e Bethouia) moltiplicata per un fattore che rappresenti il valore medio del rapporto tra la quotazione FOB Sea BPAP e la quotazione FOB Algeria registrato nel periodo 2004-2006;

sia necessario modificare, per il trimestre gennaio-marzo 2007, le tariffe dei gas di petrolio liquefatti e degli altri tipi di gas di cui all'art. 2, commi 2.1 e 2.4, della deliberazione dell'Autorità n. 52/99, dal momento che, l'indice dei prezzi di riferimento Jt, calcolato sulla base della nuova disciplina di determinazione del prezzo medio del paniere del propano, ha registrato una variazione maggiore del 5% rispetto al valore determinato nella deliberazione dell'Autorità n. 211/06;

Delibera:

Art. 1.

Modificazioni in materia di indicizzazione delle tariffe di fornitura dei gas di petrolio liquefatti e di altri gas, per la parte relativa al costo della materia prima.

1.1 Nell'art. 2 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 22 aprile 1999, n. 52/99, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 52/99), la lettera *a)* del comma 2 viene sostituita dalla seguente:

«a $PROPANO_t$ è la media riferita al periodo intercorrente tra il terzultimo e l'ultimo mese precedente la data dell'aggiornamento delle quotazioni mensili del propano pubblicate da Platt's LP Gaswire nel paragrafo postings/contracts alle voci FOB N Sea: BPAP, FOB Algeria, FOB S Arabia, espresse in dollari per tonnellata metrica e trasformate in euro/kg considerando la media, dal giorno 15 del quartultimo mese al giorno 14 dell'ultimo mese precedente la data dell'aggiornamento delle tariffe, dei valori giornalieri del cambio euro/dollaro rilevati dall'Ufficio italiano cambi, considerando i soli giorni di quotazione del dato. A partire dal mese di ottobre 2006, la quotazione mensile postings/contracts propano FOB N Sea BPAP è rappresentata dal valore medio delle quotazioni postings/contracts propano FOB Algeria (Skikda e Bethouia), moltiplicata per il fattore 0,998;».

Art. 2.

Disposizioni relative all'aggiornamento per il trimestre gennaio-marzo 2007 delle tariffe di fornitura dei gas di petrolio liquefatti e di altri gas.

2.1 Per il primo trimestre (gennaio-marzo) 2007 le tariffe di fornitura dei gas di petrolio liquefatti di cui all'art. 2, comma 1, della deliberazione dell'Autorità n. 52/99, sono diminuite di 1,058 Euro/GJ.

2.2 La diminuzione è pari a 0,105874 Euro/mc per le forniture di gas propano commerciale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 100,07 MJ/mc (50,24MJ/kg).

Art. 3.

Pubblicazione ed entrata in vigore

3.1 La presente deliberazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Milano, 28 dicembre 2006

Il presidente: ORTIS

07A00331

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

11º Aggiornamento relativo all'accertamento della verifica di conformità delle armi ad aria compressa o a gas compressi con modesta capacità offensiva, in applicazione dell'articolo 11 della legge n. 526/1999 e dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 362 del 9 agosto 2001.

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 362 del 9 agosto 2001, sono stati attribuiti i numeri di verifica di conformità pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2003 (supplemento ordinario), n. 103 del 6 maggio 2003, n. 210 del 10 settembre 2003 (supplemento ordinario), n. 22 del 28 gennaio 2004, n. 95 del 23 aprile 2004, n. 227 del 27 settembre 2004, n. 45 del 24 febbraio 2005, n. 183 dell'8 agosto 2005, n. 127 del 3 giugno 2006, per i modelli specificati in allegato.

ALLEGATO

N. **CN 226** progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**
Denominazione: **Diana**
Modello: **F 21**
Calibro: **mm 4,5**
Numero delle canne: **una**
Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**
Lunghezza cannale: **mm 420 con portamirino mm 425**
Lunghezza arma: **mm 1030**
Funzionamento: **ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

Tipo della molla: **a stantuffo**
Nr. di spire totali: **28** *Diametro esterno* **mm 18,8** *Diametro filo* **mm 3**
Stato/i in cui è prodotta: **Germania**
Stato/i da cui è importata: **Germania**
Presentatore: **Leone Ambrosio rappresentante legale della ditta Paganini s.a.s.**

Note:

N. **CN 228** progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

Descriziona dell'arma

Tipo: **Pistola**
Denominazione: **Umarex**
Modello: **Beretta M92FS XX-Treme**
Calibro: **mm 4,5**
Numero delle canne: **una**
Numero dei colpi: **8** *contenuti nel:* **caricatore**
Lunghezza cannale: **mm 114 con copricanna mm 123**
Lunghezza arma: **mm 210 con copricanna mm 335**
Funzionamento: **a gas compresso (co 2) semiautomatico**

Tipo della molla: **a valvola**
Nr. di spire totali: **8** *Diametro esterno* **mm 8,3** *Diametro filo* **mm 0,9**
Stato/i in cui è prodotta: **Germania**
Stato/i da cui è importata: **Germania**
Presentatore: **Girotti Fabrizio sostituto del titolare della licenza della ditta Fabbrica d'armi Pietro Beretta S.p.A.**

Note:

N. **CN 229** progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

Descriziona dell'arma

Tipo: **Pistola**
Denominazione: **Umarex**
Modello: **Colt Government 1911 A 1**
Calibro: **mm 4,5**
Numero delle canne: **una**
Numero dei colpi: **8** *contenuti nel:* **tamburo**
Lunghezza cannale: **mm 122,5**
Lunghezza arma: **mm 220**
Funzionamento: **a gas compresso (co 2) semiautomatico**

Tipo della molla: **a valvola**
Nr. di spire totali: **8** *Diametro esterno* **mm 8,3** *Diametro filo* **mm 0,9**
Statoli in cui è prodotta: **Germania**
Statoli da cui è importata: **Germania**
Presentatore: **Tassinari Andrea rappresentante legale della ditta Diamant s.a.s. di Tassinari Andrea**

Note:

N. **CN 230** progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

Descriziona dell'arma

Tipo: **Pistola**
Denominazione: **Umarex**
Modello: **Colt Government 1911 A 1**
Calibro: **mm 4,5**
Numero delle canne: **una**
Numero dei colpi: **8** *contenuti nel:* **tamburo**
Lunghezza cannale: **mm 122,5 con compensatore mm 162**
Lunghezza arma: **mm 255**
Funzionamento: **a gas compresso (co 2) semiautomatico**

Tipo della molla: **a valvola**
Nr. di spire totali: **8** *Diametro esterno* **mm 8,3** *Diametro filo* **mm 0,9**
Statoli in cui è prodotta: **Germania**
Statoli da cui è importata: **Germania**
Presentatore: **Tassinari Andrea rappresentante legale della ditta Diamant s.a.s. di Tassinari Andrea**

Note:

N. **CN 231** progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

Descriziona dell'arma

Tipo: **Pistola**
Denominazione: **Umarex**
Modello: **Red Hawk**
Calibro: **mm 4,5**
Numero delle canne: **una**
Numero dei colpi: **8** *contenuti nel:* **tamburo**
Lunghezza cannale: **mm 85**
Lunghezza arma: **mm 184**
Funzionamento: **a gas compresso (co 2) semiautomatico**

Tipo della molla: **a valvola**
Nr. di spire totali: **8** *Diametro esterno* **mm 8,3** *Diametro filo* **mm 0,9**
Statoli in cui è prodotta: **Germania**
Statoli da cui è importata: **Germania**
Presentatore: **Tassinari Andrea rappresentante legale della ditta Diamant s.a.s. di Tassinari Andrea**

Note:

N. **CN 232** progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

Descriziona dell'arma

Tipo: **Pistola**
Denominazione: **Umarex**
Modello: **Walther CP88**
Calibro: **mm 4,5**
Numero delle canne: **una**
Numero dei colpi: **8** *contenuti nel:* **tamburo**
Lunghezza cannale: **mm 91**
Lunghezza arma: **mm 180**
Funzionamento: **a gas compresso (co 2) semiautomatico**

Tipo della molla: **a valvola**
Nr. di spire totali: **8** *Diametro esterno* **mm 8,3** *Diametro filo* **mm 0,9**
Statoli in cui è prodotta: **Germania**
Statoli da cui è importata: **Germania**
Presentatore: **Tassinari Andrea rappresentante legale della ditta Diamant s.a.s. di Tassinari Andrea**

Note:

N. **CN 233** progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

Descriziona dell'arma

Tipo: **Pistola**
Denominazione: **Umarex**
Modello: **Walther CP99 Compact**
Calibro: **mm 4,5**
Numero delle canne: **una**
Numero dei colpi: **18** *contenuti nel:* **caricatore**
Lunghezza cannale: **mm 90**
Lunghezza arma: **mm 165**
Funzionamento: **a gas compresso (co 2) semiautomatico**

Tipo della molla: **a valvola**
Nr. di spire totali: **8** *Diametro esterno* **mm 8,3** *Diametro filo* **mm 0,9**
Statoli in cui è prodotta: **Germania**
Statoli da cui è importata: **Germania**
Presentatore: **Tassinari Andrea rappresentante legale della ditta Diamant s.a.s. di Tassinari Andrea**

Note:

N. **CN 234** progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**
Denominazione: **Diana**
Modello: **Panther F21**
Calibro: **mm 4,5**
Numero delle canne: **una**
Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**
Lunghezza cannale: **mm 420 con portamirino mm 425**
Lunghezza arma: **mm 1030**
Funzionamento: **ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

Tipo della molla: **a stantuffo**
Nr. di spire totali: **28** *Diametro esterno* **mm 18,8** *Diametro filo* **mm 3**
Statoli in cui è prodotta: **Germania**
Statoli da cui è importata: **Germania**
Presentatore: **Tassinari Andrea rappresentante legale della ditta Diamant s.a.s. di Tassinari Andrea**

Note:

N. **CN 235** progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

Descriziona dell'arma

Tipo: **Pistola**
Denominazione: **Baikal**
Modello: **MP 661 K Drodz**
Calibro: **mm 4,5**
Numero delle canne: **una**
Numero dei colpi: **30** *contenuti nel:* **caricatore**
Lunghezza cannale: **mm 188 con copricanna mm 220**
Lunghezza arma: **mm 348 con copricanna mm 380**
Funzionamento: **a gas compresso (co 2) semiautomatico**

Tipo della molla: **a valvola**
Nr. di spire totali: **5,5** *Diametro esterno* **mm 6** *Diametro filo* **mm 0,7**
Statoli in cui è prodotta: **Russia**
Statoli da cui è importata: **Russia**
Presentatore: **Garbarino Giuseppe amministratore della ditta Prima Armi s.r.l.**

Note:

N. **CN 236** progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**
Denominazione: **Anschutz**
Modello: **8002**
Calibro: **mm 4,5**
Numero delle canne: **una**
Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**
Lunghezza cannale: **mm 420 con copricanna mm 640**
Lunghezza arma: **mm 980**
Funzionamento: **ad aria compressa in bombola serbatoio a caricamento successivo e singolo (manuale)**
Tipo della molla: **a massa battente**
Nr. di spire totali: **8,5** *Diametro esterno* **mm 7,55** *Diametro filo* **mm 1,25**
Statoli in cui è prodotta: **Germania**
Statoli da cui è importata: **Germania**
Presentatore: **Lubrano Primo rappresentante legale della ditta Armeria Bersaglio Mobile s.r.l.**

Note:

N. **CN 237** progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **Mangolini**

Modello: **M 70**

Calibro: **mm 4,3**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **30** *contenuti nel:* **caricatore**

Lunghezza cannale: **mm 425**

Lunghezza arma: **mm 1060**

Funzionamento: **ad aria compressa (alimentata da compressore collegato con tubo di gomma flessibile) semiautomatico**

Tipo della molla: **a valvola**

Nr. di spire totali: **43** *Diametro esterno* **mm 10** *Diametro filo* **mm 1**

Statoli in cui è prodotta: **Italia**

Statoli da cui è importata:

Presentatore: **Mangolini Roberto Titolare della ditta MANGOLINI di Mangolini Roberto**

Note:

N. **CN 238** progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

Descriziona dell'arma

Tipo: **Pistola**

Denominazione: **Ceska Zbrojovka**

Modello: **CZ 260 PCPA**

Calibro: **mm 4,5**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**

Lunghezza cannale: **mm 262 con portamirino mm 269**

Lunghezza arma: **mm 432**

Funzionamento: **ad aria compressa in bombola serbatoio a caricamento successivo e singolo (manuale)**

Tipo della molla: **a massa battente**

Nr. di spire totali: **9,5** *Diametro esterno* **mm 7,6** *Diametro filo* **mm 1**

Statoli in cui è prodotta: **Repubblica Ceka**

Statoli da cui è importata: **Repubblica Ceka**

Presentatore: **Berti Carlo rappresentante legale della ditta Bignami S.p.A.**

Note:

N. **CN 239** progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

Descriziona dell'arma

Tipo:	**Carabina**
Denominazione:	**Baikal**
Modello:	**MP 514 K**
Calibro:	**mm 4,5**
Numero delle canne:	**una**
Numero dei colpi:	**8** *contenuti nel:* **tamburo**
Lunghezza cannale:	**mm 445 con copricanna mm 500**
Lunghezza arma:	**mm 595 con copricanna mm 650**
Funzionamento:	**ad aria compressa a ripetizione semplice (ordinaria)**
Tipo della molla:	**a stantuffo**

Nr. di spire totali: **35** *Diametro esterno* **mm 18,85** *Diametro filo* **mm 3**

Statoli in cui è prodotta: **Russia**

Statoli da cui è importata: **Russia**

Presentatore: **Garbarino Giuseppe amministratore della ditta Prima Armi s.r.l.**

Note:

N. **CN 240** progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

Descriziona dell'arma

Tipo:	**Carabina**
Denominazione:	**GAMO**
Modello:	**Delta Fox**
Calibro:	**mm 4,5**
Numero delle canne:	**una**
Numero dei colpi:	*contenuti nel:* **= = =**
Lunghezza cannale:	**mm 400 con copricanna mm 407**
Lunghezza arma:	**mm 940**
Funzionamento:	**ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**
Tipo della molla:	**a stantuffo**

Nr. di spire totali: **30** *Diametro esterno* **mm 19,9** *Diametro filo* **mm 3**

Statoli in cui è prodotta: **Spagna**

Statoli da cui è importata: **Spagna**

Presentatore: **Adinolfi Ermanno presidente della ditta Adinolfi S.p.A.**

Note:

N. **CN 241** progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**
Denominazione: **GAMO**
Modello: **Shadow RSV F**
Calibro: **mm 4,5**
Numero delle canne: **una**
Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**
Lunghezza cannale: **mm 365 con contrappeso mm 524**
Lunghezza arma: **mm 1170**
Funzionamento: **ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

Tipo della molla: **a stantuffo**
Nr. di spire totali: **35** *Diametro esterno* **mm 19,9** *Diametro filo* **mm 3**
Statoli in cui è prodotta: **Spagna**
Statoli da cui è importata: **Spagna**
Presentatore: **Adinolfi Ermanno presidente della ditta Adinolfi S.p.A.**

Note:

N. **CN 242** progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**
Denominazione: **GAMO**
Modello: **Shadow Sport F**
Calibro: **mm 4,5**
Numero delle canne: **una**
Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**
Lunghezza cannale: **mm 453**
Lunghezza arma: **mm 1100**
Funzionamento: **ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

Tipo della molla: **a stantuffo**
Nr. di spire totali: **35** *Diametro esterno* **mm 19,9** *Diametro filo* **mm 3**
Statoli in cui è prodotta: **Spagna**
Statoli da cui è importata: **Spagna**
Presentatore: **Adinolfi Ermanno presidente della ditta Adinolfi S.p.A.**

Note:

N. **CN 243** progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**
Denominazione: **GAMO**
Modello: **Viperskeet F**
Calibro: **mm 4,5**
Numero delle canne: **una**
Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**
Lunghezza cannale: **mm 452**
Lunghezza arma: **mm 1100**
Funzionamento: **ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

Tipo della molla: **a stantuffo**
Nr. di spire totali: **35** *Diametro esterno* **mm 19,9** *Diametro filo* **mm 3**
Statoli in cui è prodotta: **Spagna**
Statoli da cui è importata: **Spagna**
Presentatore: **Adinolfi Ermanno presidente della ditta Adinolfi S.p.A.**

Note:

N. **CN 244** progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**
Denominazione: **BSA**
Modello: **Supersport**
Calibro: **mm 4,5**
Numero delle canne: **una**
Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**
Lunghezza cannale: **mm 470**
Lunghezza arma: **mm 1060**
Funzionamento: **ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

Tipo della molla: **a stantuffo**
Nr. di spire totali: **34** *Diametro esterno* **mm 20,62** *Diametro filo* **mm 3,3**
Statoli in cui è prodotta: **Inghilterra**
Statoli da cui è importata: **Inghilterra**
Presentatore: **Adinolfi Ermanno presidente della ditta Adinolfi S.p.A.**

Note:

N. **CN 245** progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**
Denominazione: **Diana**
Modello: **Panther F31**
Calibro: **mm 4,5**
Numero delle canne: **una**
Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**
Lunghezza cannale: **mm 495**
Lunghezza arma: **mm 1150**
Funzionamento: **ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

Tipo della molla: **a stantuffo**
Nr. di spire totali: **34,5** *Diametro esterno* **mm 19,7** *Diametro filo* **mm 2,7**
Statoli in cui è prodotta: **Germania**
Statoli da cui è importata: **Germania**
Presentatore: **Ambrosio Leone rappresentante legale della ditta Paganini s.a.s.**

Note:

NOTE

Al numero **CN 78** è inserita la seguente nota:
Il modello dell'arma può essere denominato anche **" C 56 "** .

Al numero **CN 79** è inserita la seguente nota:
Il modello dell'arma può essere denominato anche **" P 44 "** .

Al numero **CN 138** è inserita la seguente nota:
Il modello dell'arma può essere denominato anche **" Pro Sport "** .

07A00271

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Assoggettamento della Profit Investment Sim S.p.a. e Profit Sim S.p.a., in Milano, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto ministeriale n. 125895 del 18 dicembre 2006 è stata revocata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività alla Profit Investment Sim S.p.a. e alla sua controllata Profit Sim S.p.a. entrambe con sede in Milano e le stesse sono poste in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 57, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

07A00460

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Imukin».

Estratto provvedimento UPC/II/2713 dell'8 gennaio 2007

Specialità medicinale: IMUKIN.

Confezioni: 028138016 - 6 flaconi 0,5 ml 100 mcg.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.A.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0033/001/II/017.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.4, 4.5, 4.8 e 5.1.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A00520

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Amidrox».

Estratto provvedimento UPC/II/2720 del 9 gennaio 2007

Specialità medicinale: AMIDROX.

Confezioni:

036552014/M - «3mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 fiala da 5 ml;

036552026/M - «3mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 4 fiale da 5 ml;

036552038/M - «3mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 10 fiale da 5 ml;

036552040/M - «3mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 fiala da 10 ml;

036552053/M - «3mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 4 fiale da 10 ml;

036552065/M - «3mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 10 fiale da 10 ml;

036552077/M - «3mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 fiala da 20 ml;

036552089/M - «3mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 4 fiale da 20 ml;

036552091/M - «3mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 10 fiale da 20 ml;

036552103/M - «3mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 fiala da 30 ml;

036552115/M - «3mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 4 fiale da 30 ml;

036552127/M - «3mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 10 fiale da 30 ml.

Titolare A.I.C.: Crinos S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FI/H/0264/001/II/008.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 2, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A00508

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Clarover».

Estratto provvedimento UPC/II/2722 del 10 gennaio 2007

Specialità medicinale: CLAROVER.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FI/H/0102/002/W006.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica delle specifiche del periodo di validità.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/2723 del 10 gennaio 2007

Specialità medicinale: CLAROVER.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FI/H/0102/002/W007.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: riduzione del periodo di validità del principio attivo: da 4 a 3 anni.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A00507-07A00506

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Citalopram Tiefenbacher».

Estratto provvedimento UPC/II/2724 dell'11 gennaio 2007

Specialità medicinale: CITALOPRAM TIEFENBACHER.

Titolare A.I.C.: Alfred E. Tiefenbacher Gmbh & Co. KG.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0464/002-003/II/002.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento del Drug Master File del principio attivo (produttore Matrix Laboratories Ltd).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/2725 dell'11 gennaio 2007

Specialità medicinale: CITALOPRAM TIEFENBACHER.

Titolare A.I.C.: Alfred E. Tiefenbacher Gmbh & Co. KG.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0464/002-003/II/001.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento del Drug Master File del principio attivo (produttore Cipla Ltd).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A00500-07A00499

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Lontax».

Estratto provvedimento UPC/II/2726 dell'11 gennaio 2007

Specialità medicinale: LONTAX.

Titolare A.I.C.: Fidia Farmaceutici S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0467/002-003/II/002.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento DMF della materia prima prodotta da Cipla Ltd (India).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento n. UPC/II/2727 dell'11 gennaio 2007

Specialità medicinale: LONTAX.

Titolare A.I.C.: Fidia Farmaceutici S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0467/002-003/II/003.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica DMF della materia prima prodotta da Matrix (India).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A00501-07A00502

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Alozar».

Estratto provvedimento n. UPC/II/2728 dell'11 gennaio 2007

Specialità medicinale: ALOZAR.

Titolare A.I.C.: Hexal AG.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0355/001-003/II/010.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento del drug master file da parte della società Fermion Oy.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A00504

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Testogel».

Estratto provvedimento n. UPC/II/2729 dell'11 gennaio 2007

Specialità medicinale: TESTOGEL.

Titolare A.I.C.: Laboratoires Besins International.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0204/001-002/W004.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta di un sito alternativo per la produzione del principio attivo con differenti specifiche: Productos Quimicos Naturales, S.A. de C.V. (Proquina) - Apart. Postal 181 c.p. 94300 Orizaba, Ver. Mexico.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A00503

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Atenololo».

Estratto provvedimento n. UPC/II/2730 dell'11 gennaio 2007

Specialità medicinale: ATENOLOLO.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0160/001-002/W018.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: adeguamento della parte IIE.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A00505

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Eloxatin» e «Mizollen»

Estratto provvedimento UPC/5543

Ad integrazione della determina UPC 4687 del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 ottobre 2006, n. 238.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali fino ad ora registrate a nome della società Sanofi-Synthelabo S.p.a., con sede in via Messina n. 38 - Milano, con codice fiscale n. 06685100155.

Specialità medicinale: ELOXATIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 034411037/M - «5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 10 ml;

A.I.C. n. 034411049/M - «5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 20 ml.

Specialità medicinale: MIZOLLEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 032310171/M - «10 mg compresse» 4 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC;

A.I.C. n. 032310183/M - «10 mg compresse» 7 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC;

A.I.C. n. 032310195/M - «10 mg compresse» 10 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC;

A.I.C. n. 032310207/M - «10 mg compresse» 15 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC;

A.I.C. n. 032310219/M - «10 mg compresse» 20 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC;

A.I.C. n. 032310221/M - «10 mg compresse» 30 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC;

A.I.C. n. 032310233/M - «10 mg compresse» 50 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC;

A.I.C. n. 032310245/M - «10 mg compresse» 100 compresse in blister L/OPA/AL/PVC.

Sono ora trasferite alla società: Aventis Pharma S.p.a., con sede in piazzale Turr n. 5 - Milano, con codice fiscale n. 00832400154.

Con contestuale cambio di denominazione sociale e sede legale del nuovo titolare da: Aventis Pharma S.p.a., piazzale Turr n. 5 - 20149 Milano a Sanofi-Aventis S.p.a. viale L. Bodio n. 37/B - 20158 Milano.

I lotti delle specialità medicinali prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A00522

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di muto riconoscimento, di alcune specialità medicinali

Estratto provvedimento UPC/I/5547 dell'11 gennaio 2007

Tipo di modifica: variazioni di tipo I che non comportano modifica stampati.
Le variazioni relative alle procedure citate in allegato devono considerarsi favorevolmente concluse.
I lotti già porodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO

Ditta	Medicinale	Procedura	Procedura
ADDENDA PHARMA S.R.L.	LUKASM	FI/H/0104/001/IB/033	FI/H/0104/001/IB/033
SMITHKLINE BEECHAM LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES	REQUIP	FR/H/0111/004/IA/031	FR/H/0111/004/IA/031
ALTANA PHARMA S.P.A.	PANTORC	DE/H/0268/001-003/IA/110	DE/H/0268/001/IA/110 DE/H/0268/002/IA/110 DE/H/0268/003/IA/110
PROCTER & GAMBLE S.R.L.	CACIT VITAMINA D3	FR/H/0103/001-002/IA/041	FR/H/0103/001/IA/041 FR/H/0103/002/IA/041
TEVA PHARMA B.V.	ETOPOSIDE TEVA	UK/H/0281/001/IA/003	UK/H/0281/001/IA/003
ASTRAZENECA S.P.A.	PROVISACOR	NL/H/0345/004/IA/004	NL/H/0345/004/IA/004
PROCTER & GAMBLE S.R.L.	CACIT VITAMINA D3	FR/H/0103/001-002/IB/039	FR/H/0103/001/IB/039 FR/H/0103/002/IB/039
PROCTER & GAMBLE S.R.L.	CACIT VITAMINA D3	FR/H/0103/001-002/IB/038	FR/H/0103/001/IB/038 FR/H/0103/002/IB/038
PROCTER & GAMBLE S.R.L.	CACIT VITAMINA D3	FR/H/0103/001-002/IB/040	FR/H/0103/001/IB/040 FR/H/0103/002/IB/040
NOVARTIS FARMA S.P.A.	ESTALIS	SE/H/0148/001/IA/018	SE/H/0148/001/IA/018
PROCTER & GAMBLE S.R.L.	CACIT VITAMINA D3	FR/H/0103/001-002/IB/042	FR/H/0103/001/IB/042 FR/H/0103/002/IB/042
NOVARTIS FARMA S.P.A.	ESTALIS	SE/H/0148/001/IA/019	SE/H/0148/001/IA/019
NOVARTIS FARMA S.P.A.	ESTALIS SEQUI	SE/H/0149/001/IA/022	SE/H/0149/001/IA/022
NOVARTIS FARMA S.P.A.	ESTALIS	SE/H/0148/001/IA/021	SE/H/0148/001/IA/021
NOVARTIS FARMA S.P.A.	ESTALIS	SE/H/0148/001/IA/020	SE/H/0148/001/IA/020
NOVARTIS FARMA S.P.A.	ESTALIS SEQUI	SE/H/0149/001/IA/024	SE/H/0149/001/IA/024
ADDENDA PHARMA S.R.L.	LUKASM	FI/H/0104/001/IB/034	FI/H/0104/001/IB/034
NOVARTIS FARMA S.P.A.	ESTALIS SEQUI	SE/H/0149/001/IA/023	SE/H/0149/001/IA/023
ISTITUTO GENTILI S.P.A.	MONTEGEN	FI/H/0104/001/IB/034	FI/H/0104/001/IB/034
TEVA PHARMA B.V.	ETOPOSIDE TEVA	UK/H/0281/001/IB/004	UK/H/0281/001/IB/004
ELI LILLY ITALIA S.P.A.	PROZAC	FR/H/0242/001/IB/005	FR/H/0242/001/IB/005
ASTRAZENECA S.P.A.	PROVISACOR	NL/H/0345/004/IB/003	NL/H/0345/004/IB/003
ASTRAZENECA S.P.A.	CRESTOR	NL/H/0343/004/IB/003	NL/H/0343/004/IB/003
NOVO NORDISK A/S	KLIOGEST	DK/H/0102/001/IA/024	DK/H/0102/001/IA/024
TEVA PHARMACEUTICALS LIMITED	COPAXONE	UK/H/0453/001-002/IA/023	UK/H/0453/001/IA/023 UK/H/0453/002/IA/023
ALPHARMA APS	VANCOMICINA ALPHARMA	DK/H/0181/001/IB/012	DK/H/0181/001/IB/012
TEVA PHARMA B.V.	FLUTAMIDE TEVA	NL/H/0170/001/IB/006	NL/H/0170/001/IB/006
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A.	PEPTAZOL	DE/H/0268/002/IA/111	DE/H/0268/002/IA/111
L P B ISTITUTO FARMACEUTICO S.R.L.	LIBERTIL	DK/H/0168/001-003/IA/035	DK/H/0168/001/IA/035 DK/H/0168/002/IA/035 DK/H/0168/003/IA/035
L P B ISTITUTO FARMACEUTICO S.R.L.	LIBERTIL	DK/H/0168/001-003/IA/036	DK/H/0168/001/IA/036 DK/H/0168/002/IA/036 DK/H/0168/003/IA/036
L P B ISTITUTO FARMACEUTICO S.R.L.	LIBERTIL	DK/H/0168/001-003/IA/039	DK/H/0168/001/IA/039 DK/H/0168/002/IA/039 DK/H/0168/003/IA/039
L P B ISTITUTO FARMACEUTICO S.R.L.	LIBERTIL	DK/H/0168/001-003/IA/040	DK/H/0168/001/IA/040 DK/H/0168/002/IA/040 DK/H/0168/003/IA/040
L P B ISTITUTO FARMACEUTICO S.R.L.	LIBERTIL	DK/H/0168/001-003/IA/034	DK/H/0168/001/IA/034 DK/H/0168/002/IA/034 DK/H/0168/003/IA/034

Ditta	Medicinale	Procedura	Procedura
MERCK SHARP E DOHME (ITALIA) S.P.A.	COSOPT	DK/H/0134/001/IB/026	DK/H/0134/001/IB/026
SANDOZ S.P.A.	GABAPENTIN SANDOZ	DK/H/0476/001-003/IA/017	DK/H/0476/001/IA/017 DK/H/0476/002/IA/017 DK/H/0476/003/IA/017
SANDOZ S.P.A.	GABAPENTIN SANDOZ	DK/H/0476/001-003/IA/018	DK/H/0476/001/IA/018 DK/H/0476/002/IA/018 DK/H/0476/003/IA/018
GRUPPO LEPETIT S.R.L.	TELFAST	UK/H/0151/003-004/IB/029	UK/H/0151/003/IB/029 UK/H/0151/004/IB/029
NOVARTIS FARMA S.P.A.	ESTALIS	SE/H/0148/001/IA/027	SE/H/0148/001/IA/027
NOVARTIS FARMA S.P.A.	ESTALIS SEQUI	SE/H/0149/001/IA/030	SE/H/0149/001/IA/030
MERCK GENERICS ITALIA S.P.A.	CITALOPRAM MERCK GENERICS	UK/H/0531/002/IA/008	UK/H/0531/002/IA/008
A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.	VALPRESSION	SE/H/0406/001-002/IA/038	SE/H/0406/001/IA/038 SE/H/0406/002/IA/038
SCHERING SPA	RESOVIST	SE/H/0260/001/IA/006	SE/H/0260/001/IA/006
ASTRAZENECA UK LIMITED	ARIMIDEX	UK/H/0111/001/IA/037	UK/H/0111/001/IA/037
ASTRAZENECA UK LIMITED	ARIMIDEX	UK/H/0111/001/IA/036	UK/H/0111/001/IA/036
SIMESA S.P.A.	PONESTA	SE/H/0128/001-005/IA/024	SE/H/0128/001/IA/024 SE/H/0128/002/IA/024 SE/H/0128/003/IA/024 SE/H/0128/004/IA/024 SE/H/0128/005/IA/024
SIMESA S.P.A.	PONESTA	SE/H/0128/001-005/IA/028	SE/H/0128/001/IA/028 SE/H/0128/002/IA/028 SE/H/0128/003/IA/028 SE/H/0128/004/IA/028 SE/H/0128/005/IA/028
ASTRAZENECA S.P.A.	ZOMIG	SE/H/0128/001-005/IA/025	SE/H/0128/001/IA/025 SE/H/0128/002/IA/025 SE/H/0128/003/IA/025 SE/H/0128/004/IA/025 SE/H/0128/005/IA/025
WORWAG PHARMA GMBH & CO. KG	CARVEDILOLO WORWAG	SE/H/0351/001-002/IA/010	SE/H/0351/001/IA/010 SE/H/0351/002/IA/010
SIMESA S.P.A.	PONESTA	SE/H/0128/001-005/IA/027	SE/H/0128/001/IA/027 SE/H/0128/002/IA/027 SE/H/0128/003/IA/027 SE/H/0128/004/IA/027 SE/H/0128/005/IA/027
ASTRAZENECA S.P.A.	ZOMIG	SE/H/0128/001-005/IA/027	SE/H/0128/001/IA/027 SE/H/0128/002/IA/027 SE/H/0128/003/IA/027 SE/H/0128/004/IA/027 SE/H/0128/005/IA/027
ASTRAZENECA S.P.A.	ZOMIG	SE/H/0128/001-005/IA/026	SE/H/0128/001/IA/026 SE/H/0128/002/IA/026 SE/H/0128/003/IA/026 SE/H/0128/004/IA/026 SE/H/0128/005/IA/026
ASTRAZENECA S.P.A.	ZOMIG	SE/H/0128/001-005/IA/028	SE/H/0128/001/IA/028 SE/H/0128/002/IA/028 SE/H/0128/003/IA/028 SE/H/0128/004/IA/028 SE/H/0128/005/IA/028

Ditta	Medicinale	Procedura	Procedura
ASTRAZENECA S.P.A.	ZOMIG	SE/H/0128/001-005/IA/024	SE/H/0128/001/IA/024 SE/H/0128/002/IA/024 SE/H/0128/003/IA/024 SE/H/0128/004/IA/024 SE/H/0128/005/IA/024
SIMESA S.P.A.	PONESTA	SE/H/0128/001-005/IA/025	SE/H/0128/001/IA/025 SE/H/0128/002/IA/025 SE/H/0128/003/IA/025 SE/H/0128/004/IA/025 SE/H/0128/005/IA/025
SIMESA S.P.A.	PONESTA	SE/H/0128/001-005/IA/026	SE/H/0128/001/IA/026 SE/H/0128/002/IA/026 SE/H/0128/003/IA/026 SE/H/0128/004/IA/026 SE/H/0128/005/IA/026
BIOINDUSTRIA FARMACEUTICI SRL	LIPITOR	DE/H/0109/001-003/IA/070	DE/H/0109/001/IA/070 DE/H/0109/002/IA/070 DE/H/0109/003/IA/070
LABORATORI GUIDOTTI S.P.A.	TOTALIP	DE/H/0109/001-003/IA/070	DE/H/0109/001/IA/070 DE/H/0109/002/IA/070 DE/H/0109/003/IA/070
PFIZER ITALIA S.R.L.	XARATOR	DE/H/0109/001-003/IA/069	DE/H/0109/001/IA/069 DE/H/0109/002/IA/069 DE/H/0109/003/IA/069
BIOINDUSTRIA FARMACEUTICI SRL	LIPITOR	DE/H/0109/001-003/IA/071	DE/H/0109/001/IA/071 DE/H/0109/002/IA/071 DE/H/0109/003/IA/071
PFIZER ITALIA S.R.L.	TORVAST	DE/H/0109/001-003/IA/069	DE/H/0109/001/IA/069 DE/H/0109/002/IA/069 DE/H/0109/003/IA/069
LABORATORI GUIDOTTI S.P.A.	TOTALIP	DE/H/0109/001-003/IA/071	DE/H/0109/001/IA/071 DE/H/0109/002/IA/071 DE/H/0109/003/IA/071
PFIZER ITALIA S.R.L.	XARATOR	DE/H/0109/001-003/IA/070	DE/H/0109/001/IA/070 DE/H/0109/002/IA/070 DE/H/0109/003/IA/070
PFIZER ITALIA S.R.L.	TORVAST	DE/H/0109/001-003/IA/070	DE/H/0109/001/IA/070 DE/H/0109/002/IA/070 DE/H/0109/003/IA/070
LABORATORI GUIDOTTI S.P.A.	TOTALIP	DE/H/0109/001-003/IA/069	DE/H/0109/001/IA/069 DE/H/0109/002/IA/069 DE/H/0109/003/IA/069
PFIZER ITALIA S.R.L.	TORVAST	DE/H/0109/001-003/IA/071	DE/H/0109/001/IA/071 DE/H/0109/002/IA/071 DE/H/0109/003/IA/071
BIOINDUSTRIA FARMACEUTICI SRL	LIPITOR	DE/H/0109/001-003/IA/069	DE/H/0109/001/IA/069 DE/H/0109/002/IA/069 DE/H/0109/003/IA/069
PRODOTTI FORMENTI S.R.L.	TICINAN	AT/H/0103/001-005/IA/015	AT/H/0103/001/IA/015 AT/H/0103/002/IA/015 AT/H/0103/003/IA/015 AT/H/0103/004/IA/015 AT/H/0103/005/IA/015
PRODOTTI FORMENTI S.R.L.	TICINAN	AT/H/0103/001-005/IA/011	AT/H/0103/001/IA/011 AT/H/0103/002/IA/011 AT/H/0103/003/IA/011 AT/H/0103/004/IA/011 AT/H/0103/005/IA/011

Ditta	Medicinale	Procedura	Procedura
WORWAG PHARMA GMBH & CO. KG	CARVEDILOLO WORWAG	SE/H/0351/003-004/IB/011	SE/H/0351/003/IB/011 SE/H/0351/004/IB/011
NOVARTIS FARMA S.P.A.	ESTALIS	SE/H/0148/001/IB/025	SE/H/0148/001/IB/025
ALMIRALL S.P.A.	PANTOPAN	DE/H/0269/002/IA/114	DE/H/0269/002/IA/114
ROCHE S.P.A.	ROACCUTAN	UK/H/0666/001-002/IB/010	UK/H/0666/001/IB/010 UK/H/0666/002/IB/010
BAYER S.P.A.	TRANSIPEG	FR/H/0117/001-002/IB/029	FR/H/0117/001/IB/029 FR/H/0117/002/IB/029
ALTANA PHARMA S.P.A.	PANTORC	DE/H/0268/001-002/IB/113	DE/H/0268/001/IB/113 DE/H/0268/002/IB/113
ALMIRALL S.P.A.	PANTOPAN	DE/H/0269/001-002/IB/113	DE/H/0269/001/IB/113 DE/H/0269/002/IB/113
RATIOPHARM GMBH	CAPTOPRIL RATIOPHARM	FI/H/0126/002-003/IA/004	FI/H/0126/002/IA/004 FI/H/0126/003/IA/004
ASTRAZENECA UK LIMITED	ARIMIDEX	UK/H/0111/001/IB/038	UK/H/0111/001/IB/038
FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.P.A.	MULTIBIC	DE/H/0388/001-004/IB/007	DE/H/0388/001/IB/007 DE/H/0388/002/IB/007 DE/H/0388/003/IB/007 DE/H/0388/004/IB/007
INTENDIS S.P.A.	DOLOPROCT	DE/H/0224/001/IB/004	DE/H/0224/001/IB/004
INTENDIS S.P.A.	SEREKIS	DE/H/0225/001/IB/004	DE/H/0225/001/IB/004
ALMIRALL S.P.A.	PANTOPAN	DE/H/0269/001/IB/112	DE/H/0269/001/IB/112
ALMIRALL S.P.A.	PANTOPAN	DE/H/0269/002/IB/115	DE/H/0269/002/IB/115
ALTANA PHARMA S.P.A.	PANTORC	DE/H/0268/001/IB/112	DE/H/0268/001/IB/112

07A00521

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano rilasciata alla Società Italiana Acetilene & Derivati «S.I.A.D.» S.p.a.

Con la determinazione n. aG-92/2006 del 5 dicembre 2006 è stata revocata, su richiesta della ditta, l'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano dell'officina farmaceutica sita in Pont Saint Martin (Aosta), via San Giorgio Dora, 13, rilasciata alla Società Italiana Acetilene & Derivati «S.I.A.D.» S.p.a.

07A00498

Revoca della sospensione dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinale per uso umano rilasciata alla società Gas Tecnici Foligno S.r.l.

Con la determinazione n. aG-93/2006 del 15 dicembre 2006 è stata revocata, su richiesta della ditta, la sospensione dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinale per uso umano dell'officina farmaceutica sita in Perugia, località S. Sabina, strada Lacugnana, 3/C, rilasciata alla società Gas Tecnici Foligno S.r.l.

07A00497

Proroga dello smaltimento delle scorte della specialità medicinale «Humatrope»

Estratto provvedimento modifica UPC n. 187

Società: Ely Lilli Italia S.p.a.

Al fine di evitare carenze di mercato e di assicurare la continuità del trattamento terapeutico, i lotti delle confezioni della specialità medicinale: HUMATROPE 1,3 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile A.I.C. n. 026962011 - 5,3 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile A.I.C. n. 026962023 - 6 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile A.I.C. n.026962047 - 12 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile A.I.C. n. 026962050 - 24 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile A.I.C. n. 026962062, possono essere dispensati per ulteriori quarantacinque giorni a partire dal 27 febbraio 2007 data di scadenza dei novanta giorni previsti dal provvedimento UPC/II/2554 dell'8 novembre 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 278 del 29 novembre 2006, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A00523

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-019) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

I S T I T U T O   P O L I G R A F I C O   E   Z E C C A   D E L L O   S T A T O

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
90018	**TERMINI IMERESE (PA)**	CESEL SERVIZI	Via Garibaldi, 33	091	8110002	8110510
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.